



# Wortprotokoll

der 57. Sitzung vom 23. Jänner 1956

# Resoconto integrale

della seduta n. 57 del 23 gennaio 1956

II. Legislatur  
II legislatura  
1952 - 1956



**CONSIGLIO PROVINCIALE BOLZANO**  
**LANDTAG BOZEN**

**II. Legislatura**  
**II. Legislaturperiode**

**SEDUTA LVII SITZUNG**

**23-1-1956**

**Presidente - Präsident: BERTORELLE**  
**Vice Presidente - Vize-Präsident: MAGNAGO**

## ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Deliberazione di impugnazione davanti alla Corte Costituzionale a sensi dell'art. 82 dello Statuto, dell'art. 7 della Legge Regionale 20-8-1954, nr. 25; proposta presentata dai consiglieri Brugger, Fiorechy, Pupp, Diel, Theiner, Unterrichter, Forer, Schatz, Amonn, Magnago e Stötter;
- 2) Elezione di un Assessore effettivo del gruppo di lingua tedesca.
- 3) Nomina dell'Assessore che deve sostituire il Presidente della Giunta Provinciale in caso di sua assenza od impedimento;
- 4) Ratifica della deliberazione nr. 33 dd. 11-1-1956 della Giunta Provinciale: "Iucarico all'Avv. Giorgio Balladore Pallieri del patrocinio della Provincia davanti alla Corte Costituzionale,,";
- 5) Ratifica della deliberazione nr. 1628 dd. 30-12-1955 della Giunta Provinciale: „Acquisto suppletivo terreno m<sup>2</sup> 8578 proprietà Conti Toggenburg C. C. Dodiciville,,";
- 6) Mozione del consigliere Prof. Decio Molignoni concernente i fatti della Val Gardena;
- 7) Interrogazioni e interpellanze.

## TAGESORDNUNG:

- 1) Anfechtungsbeschluß an den Verfassungsgerichtshof gemäß Artikel 82 des Statutes, betreffend den Artikel 7 des Regionalgesetzes vom 20. 8. 1954, Nr. 25, lt. Vorschlag der Landtagsabgeordneten Brugger, Fiorechy, Pupp, Diel, Theiner, Unterrichter, Forer, Schatz, Amonn, Magnago und Stötter.
- 2) Wahl eines wirklichen Assessors der deutschen Sprachgruppe.
- 3) Bestellung eines Laudesassessors, der den Präsidenten des Landesausschusses im Falle seiner Abwesenheit oder Verhinderung ersetzt.
- 4) Genehmigung des Beschlusses Nr. 33 vom 11. 1. 1956 des Landesausschusses: „Auftrag an den Rechtsanwalt Balladore Pallieri mit der Vertretung der Provinz vor dem Verfassungsgerichtshof“.
- 5) Genehmigung des Beschlusses Nr. 1628 vom 30. 12. 1955 des Landesausschusses: „Zusätzlicher Ankauf eines Grundstückes im Ausmaße von 8578 m<sup>2</sup> der Grafen Toggenburg in der K. G. Zwölfmalgreien“.
- 6) Beschlußantrag des L. A. Prof. Decio Molignoni, betreffend die bewußte Angelegenheit des Grödnertales.
- 7) Anfragen und Interpellationen.

Bolzano, 23 gennaio 1956

Bozen, den 23. Jänner 1956

Presidenza del Presidente:

Vorsitz des Präsidenten: Avv. Armando Bertorelle.

Ore 10,10 Uhr.

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

NARDIN (Segretario - P.C.I.): (Appello nominale — Namensaufruf).

STÖTTER (Segretario - S.V.P.): (Lettura del processo verbale — Verlesung des Protokolls).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuno. E' approvato.

Primo punto all'ordine del giorno: "Deliberazione di impugnazione davanti alla Corte Costituzionale a sensi dell'art. 82 dello Statuto, dell'art. 7 della Legge Regionale 20-8-1954, n. 25, proposta presentata dai consiglieri Brugger, Fiorechy, Pupp, Diel, Theiner, Unterrichter, Forer, Schatz, Amonn, Magnago e Stötter,,". La proposta, presentata dai consiglieri di lingua tedesca, viene chiamata mozione; penso che si deve intendere la proposta una deliberazione, e come tale la pongo anche in discussione, come se si trattasse di una deliberazione qualunque, dove ognuno ha la facoltà di parlare due volte liberamente e senza termine di tempo. Dò la parola ai presentatori della proposta.

BENEDIKTER (S.V.P.): La mozione consiste appunto in una proposta al Consiglio di deliberare qualche cosa, a sensi del regolamento. Questa è la definizione della mozione data dal regolamento. Proposta di fare deliberare qualche cosa al Consiglio.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ed allora?!

BENEDIKTER (S.V.P.): E' una mozione, la forma dovuta era quella della mozione.

PANIZZA (Assessore alle Attività Sociali - D.C.): Quindi parla uno per gruppo.

MOLIGNONI (P.S.D.I.) Non si può impugnare con una mozione!

CAMINITI (P.S.D.I.): Capisco il motivo per cui si preferisca da parte del dr. Benedikter che si tratti di mozione anziché di deliberazione. E' un motivo di natura procedurale, per ridurre al minimo la discussione. Ma vorrei far presente al dr. Benedikter che questo è un godimento per lui molto breve, perché con una mozione ben poco si raggiunge; se si vuole impugnare presso la Corte Costituzionale un provvedimento legislativo necessita uno strumento che deve essere deliberato dal Consiglio e questo strumento non può essere rappresentato da una mozione, ma da un atto deliberativo che può essere o una deliberazione o una legge provinciale. Scelga il dr. Benedikter quale delle due strade preferisce, ma non ce n'è altre. Quella delle mozioni è un granello di incenso bruciato inutilmente al desiderio di far parlare di meno.

PRESIDENTE: Insisto sul mio punto di vista, perché le deliberazioni possono essere presentate sia dalla Giunta, sia da un gruppo di consiglieri. Questa è una deliberazione vera e propria perché soltanto se ci sarà una deliberazione formale, la Giunta potrà poi procedere alla impugnativa davanti alla Corte Costituzionale. Direi che su questo punto non ci si dovrebbe fermare molto a discutere; ognuno parla e spiega liberamente i motivi per cui è d'accordo o contrario a questa mozione. Quindi se non ci sono altre proposte e altre osservazioni al riguardo, io la pongo in discussione sotto forma di deliberazione presentata da un gruppo di consiglieri. A me sembra che promuovere una mozione significa promuovere dei procedimenti atti poi a concretarsi in una deliberazione, ma questa è proprio una proposta di deliberazione; mi pare che sia anche più semplice fare così. E' stata presentata questa deliberazione; può provenire dalla Giunta come può provenire dai consiglieri; viene esaminata e discussa come ogni altra deliberazione, come quella che riguarda l'incarico al prof. Balladore Pallieri e come altre.

BENEDIKTER (S.V.P.): Dichiaro che non entro nessuna preoccupazione circa una discussione larga, però faccio richiamo al regolamento che anche in questo caso, secondo me, deve essere osservato. Non è la stessa cosa che il Consiglio o la Giunta presentino delle deliberazioni. L'unico organo esecutivo della Provincia autonoma è la Giunta, la quale può presentare deliberazioni come crede, mentre i consiglieri non possono presentare, anche se sono in grande numero, deliberazioni. Possono

presentare mozioni: ogni consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio, la mozione deve essere firmata ecc. e così l'abbiamo presentata. Essa è una deliberazione del Consiglio, ma deve essere presentata sotto forma di mozione. Quindi valgono per essa le disposizioni sulle mozioni. La mozione non è altro che appunto la forma nella quale i consiglieri che non appartengono alla Giunta presentano proposte di deliberazione, ma la forma alla quale queste proposte sono sottoposte, è appunto quella della mozione.

NARDIN (Segretario - P.C.I.): Sono favorevole a superare le formalità dell'articolo del regolamento in merito alla discussione delle mozioni nel senso che, convinto come sono dell'importanza della proposta fatta dal gruppo consiliare della „Volkspartei“ in merito all'oggetto iscritto all'ordine del giorno, convengo sulla necessità che il Consiglio possa dibattere abbastanza ampiamente la questione. Il dr. Benedikter si richiama al regolamento e dice quindi che la loro proposta espressa attraverso questa mozione, risponde a quanto è stabilito nell'art. 95 del regolamento e che conseguentemente la discussione deve avvenire appunto come stabilisce il regolamento stesso, attraverso un oratore per ciascun gruppo, il quale non può superare i venti minuti, ad esclusione del primo presentatore della mozione stessa. Se si sceglie questa seconda strada, allora io sostengo questo: va bene che il gruppo consiliare della „Volkspartei“, fa la proposta attraverso la mozione che noi conosciamo, ma con questo non si esaurisce a mio parere l'argomento in Consiglio perché quando si tratta come è detto qui, che il *Consiglio delibera di impugnare, ai sensi dell'art. 82 dello Statuto l'art. 7 della Legge Regionale 20-8-1954, nr. 25, per la violazione dell'art. 54 dello Statuto ed implicitamente dell'art. 6 della Costituzione, e del principio della parità dei gruppi linguistici*, a mio parere ha preso una decisione di massima. Ma che cosa deve conseguire poi? Un altro atto da parte del Consiglio che è stabilito nell'art. 82 dello Statuto speciale, cioè dove viene stabilito la possibilità da parte di uno dei Consigli provinciali della Regione di impugnare concretamente la legge regionale, o provinciale, se riguarda un'altra Provincia. Per cui, a mio parere, se si sceglie questa seconda strada, cioè quella sostenuta dal dott. Benedikter, dovrebbe esserci questo: noi discutiamo ai sensi del regolamento questa mozione, cioè con un oratore per gruppo, e con questo stabiliamo in via di massima se si impugna o no, ma poi dobbiamo ancora discutere concretamente la formula dell'impugnazione non soltanto nelle linee generali, ma anche nelle linee particolari, e questo deve approvarlo il Consiglio Provinciale: cioè ci dovremo riunire una seconda volta. Non conviene eliminare tutte queste formalità e dire, discutiamo, come ha proposto il Presidente del Consiglio, la

deliberazione nel senso che tutti possono intervenire per almeno due volte. Perché guardate, basta che io presenti con un altro consigliere un emendamento alla vostra mozione, e io posso intervenire due volte su questo emendamento, come pure gli altri consiglieri. Io ho qui pronto l'emendamento, che è abbastanza sostanziale, basta che un consigliere lo firma con me, ed allora ecco che la discussione può essere consentita a tutti i consiglieri per almeno due volte. Quindi vedete che i mezzi ci sono per discutere, perché la mozione si può emendare come i voti come avete fatto più volte voi stessi anche al Consiglio Regionale. Quindi per non ingolfarci in polemiche su queste questioni di regolamento, vediamo di accettare in linea di massima la proposta del Presidente del Consiglio. Abbiamo fatto più di una volta eccezione a certe formalità del regolamento; accettiamo questa proposta, discutiamo ampiamente, ognuno intervenga le due volte che sono consentite ad ogni consigliere, ed alla fine si concluderà; mi pare che questa sia la via migliore.

CAMINITI (P.S.D.I.): Credo che una via di interpretazione si trovi nello stesso Statuto. Purtroppo noi ci troviamo in un certo imbarazzo perché lo Statuto è manchevole. Infatti l'art. 82, in base al quale questo diritto viene esercitato, all'ultimo comma dice: "*La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione.*" Ma non dice attraverso quale atto questa impugnazione deve essere fatta. Ci sovviene però il successivo art. 83, dove si parla sempre di impugnativa presso la Corte costituzionale e che dice: "*Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione del Consiglio regionale, per violazione del presente Statuto.*" Ne consegue che, se il legislatore ha pensato ad una deliberazione del Consiglio regionale, per l'impugnativa prevista dall'art. 83, non vedo perché non si potrebbe pensare ad analogo atto e strumento da adoperare per esercitare il diritto previsto dall'art. 82.

BENEDIKTER (S.V.P.): D'accordo!

CAMINITI (P.S.D.I.): D'accordo?! Finalmente, una volta tanto! (*Ilarità — Heiterkeit*). Ed allora dichiariamo che oggi noi poniamo in discussione una deliberazione, diversamente, come è stato già precedentemente detto, noi dovremmo discutere la mozione in base alle norme che il regolamento prevede, ma poi riprendere la discussione sull'atto o strumento attraverso il quale il Consiglio provinciale esercita il suo diritto previsto dallo art. 82, e questo dovrebbe essere una deliberazione anche perché l'art. 83 lo indica chiaramente. Se siamo d'accordo, possiamo evitare la perdita di tempo sulla discussione della mozione e iniziare invece immediata-

mente la discussione su un testo di deliberazione. E faccio una proposta in tal senso, aderendo a quella che ha già fatto il Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE: Rimango sul mio punto di vista, e considero una deliberazione questa. Non c'è poi nessuna difficoltà di ordine sostanziale e neanche di ordine formale. In sostanza il legale che difenderà la tesi di fronte alla Corte Costituzionale nella sua delega avrà scritto: "*giusta deliberazione del Consiglio provinciale del giorno tale e tale.*" L'unica differenza è che con la mozione c'è un limite nel parlare, con la deliberazione non c'è. Ma in sostanza credo che non sia interesse di nessuno troncare la discussione su questo punto, tanto più la stronchiamo, tanto più sorgerà poi attraverso gli emendamenti o altre cose. Quindi pongo in discussione la deliberazione proposta dal gruppo di lingua tedesca e prego i presentatori di illustrarla.

BRUGGER (S.V.P.): (Legge la relazione — *liest den Bericht*).

PRESIDENTE: Spero che i consiglieri vorranno scusare se questa volta, in via del tutto eccezionale, prendo la parola anch'io, rompendo un po' quella prassi secondo la quale il Presidente del Consiglio rimane estraneo alle discussioni. Avrei voluto scendere nei banchi, ma mi si dice che, essendo il Presidente presente in seduta, non può funzionare il Vice Presidente. La situazione di imbarazzo, nella quale mi trovo credo sia compresa dai signori consiglieri, infatti sono il presentatore della Legge sulle Casse di malattia, che ora si vuole impugnare in un articolo, e sento il dovere di esprimere anche il mio punto di vista. Per questi motivi, d'accordo con gli Assessori del gruppo di lingua italiana della "Democrazia Cristiana", ho passato alla meditazione di tutti i consiglieri alcuni appunti di carattere strettamente giuridico, che sono stati di comune accordo preparati e che vorrebbero concludere per la non impugnazione davanti alla Corte Costituzionale dell'art. 7, in esame. Anzi tutto che cosa stabilisce la legge sulla ricostruzione delle Casse di malattia su questo argomento? Ci sono due articoli; l'art. 7, il quale parla della rappresentanza dei gruppi linguistici nel Consiglio d'amministrazione nella Cassa mutua provinciale di Bolzano, il quale dice che: "*La composizione del Consiglio di amministrazione dovrà adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici dei lavoratori obbligatoriamente iscritti alla Cassa medesima.*" E poi c'è il capoverso del punto "d.", dell'articolo 8, il quale dice: "*Nelle assunzioni di personale presso la Cassa mutua provinciale di Malattia di Bolzano si seguirà il criterio di adeguare la composizione del personale della Cassa stessa alla consistenza numerica dei gruppi linguistici degli assicurati diretti.*" Queste due norme, pur essendo dirette una verso la rappresentanza degli assicurati e l'altra verso la rappresentanza degli

impiegati, hanno lo stesso significato, come tutti possono comprendere. Cioè il significato di portare una tutela concreta al gruppo di lingua tedesca, alla minoranza, che nella Provincia di Bolzano è assicurata alle Casse di malattia. Come si sono svolte le cose al Consiglio Regionale? Il Consiglio Regionale ha discusso questa materia la prima volta che venne presentata la legge sulle Casse di malattia cioè il 5-11-1953. In quell'occasione intervennero nella discussione i consiglieri Magnago, Odorizzi, Benedikter, Defant, Brugger, Paris, Malignoni e Nardin. Ognuno ha espresso il suo punto di vista. In verità non si è insistito molto sul concetto di ente pubblico locale e quindi sull'applicazione dello art. 54, perché si affermò da parte dei presentatori della legge che era equa e logica la presenza nel Consiglio di amministrazione dei rappresentanti degli assicurati del gruppo di lingua tedesca. Il disaccordo ci fu però sul sistema della proporzionale. Il consigliere Mitolo aveva anzitutto detto che, non essendo la Cassa di malattia a suo parere, un ente locale, non si poteva far riferimento all'art. 54, poi, di fronte alle argomentazioni svolte in un piano di logica del Presidente Odorizzi finì col convenire anche lui su questo punto di vista, pur però affermando che non si avrebbe dovuto far riferimento all'art. 54. Ora nella motivazione della deliberazione che i consiglieri del gruppo di lingua tedesca propongono, si tenta a dimostrare che il termine "enti locali," usato dall'art. 54 non riguarda solo gli enti territoriali, perché "ente locale," non si identifica con "ente territoriale,". Il termine "locale," infatti ha il significato di limite spaziale, dice la relazione alle attività dell'ente di cui si parla, riportando con ciò un passo della dottrina di Alessi. Ora non vorrei su questo punto discutere la tesi, se cioè la Cassa di Malattia è un ente locale e se come tale si può fare riferimento all'art. 54. La materia, come loro sanno, è opinabile e le interpretazioni in dottrina del concetto di "ente locale," sono così diverse fra di loro che è preferibile non appoggiare argomentazioni in una materia tanto incerta. Perché anche se si volesse concludere ritenendo che nel concetto di enti pubblici locali, di cui all'art. 54, devono essere incluse anche le Casse di malattia, non con ciò sarebbe dimostrato che deve essere adottato necessariamente il sistema proposto dal gruppo di lingua tedesca, cioè il riferimento alla proporzionale esistente in campo provinciale. Ed è questo che, per rimanere in un terreno di estrema oggettività, abbiamo preferito svolgere le nostre considerazioni partendo proprio dalla posizione più favorevole per il gruppo di lingua tedesca, cioè partendo dal presupposto sul quale tuttavia abbiamo i nostri dubbi, presupposto quindi non accettato, ma che tuttavia per tesi qui sostiene, partendo dunque dal presupposto dell'applicabilità dell'art. 54 anche alle Casse provinciali di malattia, senza discutere sul termine "ente locale," "ente pubblico locale," ecc.; ed abbiamo di conseguenza esaminato i termini di

una letterale, sistematica intesa come coordinazione con le altre norme dello Statuto, logica interpretazione dell'art. 54, venendo alla conclusione che l'art. 7 della legge sulle Casse di Malattia non costituisce una violazione né dello Statuto all'art. 54 né della Costituzione all'art. 6, né del principio della parità dei gruppi linguistici, ma anzi in questo caso è la più logica e la più leale applicazione delle norme e dei principi sopra citati. Ora la tesi dei consiglieri del gruppo di lingua tedesca interpreta l'art. 54 dello Statuto nel senso che nella costituzione degli organi degli enti pubblici locali deve essere assicurata la rappresentanza dei gruppi linguistici proporzionalmente alla loro consistenza nella Provincia. Questa tesi a nostro giudizio non trova fondamento anzitutto nella lettera della legge. Infatti l'art. 54 non precisa se la rappresentanza dei gruppi linguistici debba essere proporzionata alla consistenza dell'elemento personale che costituisce il substrato dell'Ente, ovvero se deve essere proporzionata alla consistenza della popolazione della provincia. Si tratta perciò di ricorrere per l'interpretazione ad elementi extra-testuali; ed anzitutto alle ulteriori disposizioni dello stesso Statuto, legge costituzionale.

Per quanto riguarda l'Ente regione, mentre è assicurata la rappresentanza di tutto il popolo regionale nella costituzione del Consiglio, è previsto che la composizione della Giunta regionale si adegui alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio.

Analogamente per la provincia, mentre è previsto che il Consiglio sia composto secondo il risultato di libere elezioni, è stabilito che la composizione della Giunta Provinciale di Bolzano sia adeguata alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia.

Da queste disposizioni si può ricavare il principio secondo cui la rappresentanza dei gruppi linguistici deve essere proporzionale agli appartenenti alla collettività della quale i vari organi sono rappresentativi. Così mentre i Consigli corrispondono inevitabilmente alla struttura linguistica della comunità elettorale, le Giunte corrispondono alla composizione linguistica delle comunità che direttamente le eleggono e cioè i Consigli.

Tale principio trova applicazione anche nel caso dell'art. 43 ult. comma. Dovendosi, infatti, stabilire la composizione della Commissione chiamata a sostituire il Consiglio provinciale di Bolzano in caso di scioglimento del Consiglio stesso, si prevede che tale composizione sia adeguata alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia.

Tale disposizione, dopo quanto si è detto, è perfettamente logica perché la Commissione è in effetti chiamata a sostituire il Consiglio e deve perciò adeguarsi alla



consistenza dei gruppi linguistici provinciali che hanno nel Consiglio il loro organo rappresentativo.

L'esame così condotto persuade che, *nel sistema dello Statuto*, la proporzione della rappresentanza dei gruppi linguistici deve esistere, secondo un principio di diretta immediatezza, tra comunità rappresentate e organo rappresentativo e non anche tra organo rappresentativo e comunità provinciale non rappresentata o rappresentata solo indirettamente.

Questa conclusione è confermata se si ricorra ad una interpretazione logica dell'art. 54, partendo cioè dalla considerazione della struttura degli Enti nei quali si deve assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici. A questo scopo si deve allora distinguere tra Enti territoriali ed Enti non territoriali, non per escludere questi ultimi dal disposto dell'art. 54, ma per individuare due diverse possibilità e modalità di rappresentanza in relazione alla diversa struttura di quei due tipi di Enti.

Da questo punto di vista è allora da dire che nelle corporazioni territoriali la proporzionalità della rappresentanza dei gruppi linguistici non può avvenire altro che in base ad un criterio territoriale: in relazione, cioè, alla popolazione compresa in un territorio. E' infatti il momento territoriale quello che determina la estensione dell'elemento personale al quale deve essere commisurata la rappresentanza linguistica.

Ed invero, sia detto fra parentesi, nella costituzione dei Consigli Regionali e Provinciali (nonché di quelli comunali) la proporzione non può essere commisurata ad elementi prefissati ma deve elasticamente adeguarsi alla reale consistenza della popolazione regionale o provinciale e cioè della popolazione definita secondo il criterio territoriale.

Negli Enti non territoriali, invece, la rappresentanza dei gruppi linguistici non può avvenire altro che in base ad un criterio diverso di individuazione dell'elemento personale dell'Ente. In particolare in base al criterio di volta in volta prescelto per determinare l'appartenenza dei vari soggetti all'Ente.

Nel caso delle Casse Mutue tale criterio è, evidentemente, quello della iscrizione alla Cassa, sicché la rappresentanza proporzionale non può avvenire che rispetto ai gruppi linguistici degli appartenenti all'Ente a causa della loro iscrizione obbligatoria.

*In base alla logica*, dunque, risulta che la proporzione della rappresentanza dei gruppi linguistici degli Enti locali non territoriali deve esistere tra comunità degli appartenenti all'Ente e l'organo che la rappresenta.

E' evidente che nessuna argomentazione in contrario può essere tratta dal fatto che attualmente il Consiglio di Amministrazione delle Casse Mutue non è elettivo per-

ché, evidentemente, la norma dell'art. 7 della legge regionale 20 agosto 1954 n. 25 è valida anche per il momento in cui sarà attuato il precetto dell'art. 40 sulla designazione mediante il metodo elettivo.

Né si può dire in contrario che gli iscritti non sono gli unici rappresentati dal Consiglio perché, anche se è vero che del Consiglio fanno parte componenti non designati dai lavoratori, è però anche vero che il Consiglio come tale non può agire che nell'interesse dell'Ente di cui è organo e al quale appartengono, come substrato personale, solo i lavoratori a cui favore l'Ente agisce e dei quali soltanto il Consiglio deve quindi rappresentare l'interesse.

Anche dal punto di vista logico, dunque, viene confermata la erroneità della tesi dei consiglieri del gruppo di lingua tedesca.

D'altronde *questa tesi non riguarda la costituzionalità* della legge con cui fu data applicazione all'art. 54 perché, nel silenzio di tale articolo circa l'elemento cui deve essere commisurata la proporzionalità dell'organo rappresentativo, si deve pensare che il legislatore abbia risolto soltanto *un problema di opportunità*.

Infatti, in uno spazio lasciato libero dalla legge costituzionale, egli ha esercitato liberamente il proprio potere dettando una norma che non contrasta né con la lettera né con la logica della norma costituzionale. E ciò egli aveva la piena competenza di fare.

Per concludere sarà opportuno citare un passo della relazione Benedikter alla legge sui servizi antincendi. Egli scriveva allora: "Giova ricordare che la effettiva partecipazione della minoranza etnico-linguistica ai pubblici uffici *nel territorio in cui essa vive* mediante la immissione di elementi di tale minoranza negli uffici medesimi, costituisce un diritto fondamentale di natura per l'effettiva tutela della minoranza medesima,,"

Poiché, nella specie, si tratta di partecipazione ad un Ente non territoriale, è evidente che all'elemento territorio bisogna sostituire nella frase citata, un altro elemento: quello del criterio di appartenenza alla Cassa Malattia. Ed allora la frase sopra riportata dovrà essere così letta: "Giova ricordare che la effettiva partecipazione della minoranza ai pubblici uffici *degli Enti ai quali partecipa* mediante la immissione di elementi di tale minoranza negli uffici medesimi costituisce un diritto fondamentale di natura!"

Questo diritto della minoranza che appartiene alla Cassa Malattia ad essere rappresentata negli uffici della Cassa è proprio ciò che assicura l'art. 7 della legge. E sembra così confermato con le stesse parole della minoranza che il detto articolo è pienamente costituzionale!

NARDIN (Segretario - P.C.I.): Vi dirò che sono rimasto un po' sorpreso della proposta del gruppo consi-

liare della "Volkspartei,, che oggi stiamo discutendo. Un po' sorpreso perché, come vedremo dopo, le argomentazioni a sostegno della tesi qui prospettata da parte del gruppo della "Volkspartei,, mi sembrano assai deboli e credo che dovremo preoccuparci di più d'ora in avanti di impugnare veramente disposizioni e leggi che veramente contrastano con la Costituzione e con lo Statuto, o che contrastano con la effettiva parità dei gruppi linguistici nella Provincia di Bolzano, e quindi, se mai, portare un contributo ben più costruttivo di quello che può essere rappresentato dalla proposta che oggi stiamo discutendo. Io sarò sempre favorevole a prese di posizione di questo genere, quando però sono giustificate, ma in questo caso devo ammettere che non c'è una fondata giustificazione nella proposta che oggi stiamo discutendo. Si dice che l'art. 54 dello Statuto parla di assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti pubblici locali. Per me non c'è dubbio che la Cassa di Malattia rientri in questi enti pubblici locali, per me non c'è dubbio. Non starò a fare delle sottili distinzioni, per me rientra! Ma devo anche leggere l'art. 67 delle norme di attuazione che afferma che la "*composizione degli organi collegiali degli enti indicati nel comma precedente* — cioè questi enti pubblici *deve adeguarsi, in quanto possibile* — in quanto possibile sottolineo — *alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nelle stesse località,,* Ora si tratta di interpretare due aspetti mi pare "*gruppi linguistici esistenti nella stessa località,,* Vi dirò che forse la Commissione paritetica, e il Governo forse soprattutto, potevano formulare a suo tempo in un modo più preciso questo articolo 67 delle norme di attuazione, perché parlando così vagamente di "*gruppi linguistici esistenti nella stessa località,,* è evidente che nascono due interpretazioni. Cioè in Provincia di Bolzano ci sono 2/3 di sudtirolesi ed 1/3 di cittadini di lingua italiana, automaticamente questo deve essere trasportato nella composizione di questi organi collegiali di enti pubblici locali e quindi ci deve essere sempre 2/3, 1/3. Questa è l'interpretazione che va fuori, secondo me, dello spirito con cui venne elaborato e precisato questo art. 67, che tuttavia io mi permetto di definire un po' impreciso. E' evidente che si deve intendere, quando si parla di enti pubblici locali ed in questo caso della Cassa di Malattia, delle persone che sono direttamente interessate alla costituzione, alla vita di questo ente, e qui non si tratta di entrare nel vago, qui si tratta di persone che sono state ben classificate, sia per quanto riguarda gli assicurati diretti sia per quanto riguarda gli assicurati indiretti, si è fatto di più, si è fatta anche una cernita etnica attraverso quella famosa azione predisposta, quel censimento, mediante il quale si è riusciti bene o male a classificare grosso modo quali sono gli assicurati appartenenti ad un gruppo linguistico e quali e quanti sono gli assicura-

ti dell'altro gruppo linguistico. Quindi è chiaro mi pare che si debba intendere in questo senso questa consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella Provincia, perché che cosa c'entrano gli altri cittadini con la Cassa di Malattia al di fuori dei direttamene o indirettamente interessati? Parlo degli indirettamente interessati nel senso dei familiari degli assicurati. Ma c'è la seconda questione. Questo art. 67 dice: "*in quanto possibile,,* Ora dobbiamo esaminare se in base alla legge sulla Cassa di Malattia che abbiamo fatto in Consiglio Regionale, e attraverso quanto prevede lo stesso articolo 40, cioè la futura elezione dei membri del Consiglio o per lo meno della maggioranza dei membri del Consiglio, (perché al di fuori dei sette rappresentanti dei lavoratori, dei 4 rappresentanti dei datori di lavoro, del medico, che può essere anch'egli eletto dalla categoria, c'è solo il tecnico, l'esperto che non si potrebbero eleggere, ma che si dovrebbe nominare dall'alto), quindi la stragrande maggioranza del Consiglio d'amministrazione può venire eletta e l'art. 40 della Legge regionale parla a questo riguardo abbastanza chiaramente, anzi non c'è che da auspicare che questa Legge sulle elezioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di Malattia di Trento e di Bolzano venga presto portata in discussione. Quindi se si esamina questa prospettiva è evidente che questo inciso importante "*in quanto possibile,,* dello art. 67 delle norme di attuazione, è fondamentale. Se è possibile si arriverà a comporre l'organo collegiale come stabilisce l'art. 54 dello Statuto, ma se non è possibile, se cioè si trova un sistema diverso, quello delle elezioni, che comporta la libertà per tutti gli assicurati appartenenti ad un gruppo linguistico o ad un altro di eleggere i candidati, i membri che vuole nel Consiglio di amministrazione, allora i cittadini di lingua italiana possono eleggere un candidato, un membro nel Consiglio di amministrazione, sudtirolese, se c'è un candidato di lingua tedesca che riscuote la fiducia di un largo strato degli assicurati di lingua italiana della Cassa di Malattia, cosa può impedire ai cittadini di lingua italiana di eleggere questo candidato? E viceversa ci possono essere candidati di lingua italiana che possono riscuotere la fiducia fra gli assicurati di lingua tedesca e chi può impedire un domani agli assicurati di lingua tedesca di eleggere quel determinato candidato di lingua italiana? Quindi questo "*in quanto possibile,,* deve essere visto in un presupposto dinamico che appunto prevede l'art. 40 della legge sulla Cassa di Malattia in quanto appunto sono previste le elezioni. Quindi mi pare che sotto questo profilo anche debba essere esaminata la questione ed allora ecco che incominceranno a cedere parecchie delle tesi sostenute qui dal gruppo della "Volkspartei,,. Le elezioni, metteranno le cose a posto, in quanto si dovrà cercare il sistema più semplice e più democratico anche per arrivare a queste elezioni, ma non si potrà comunque prescindere dalla libertà fon-



damentale degli assicurati della Cassa di Malattia di eleggere chi essi vogliono. Trovate tutti i sistemi, ma questo è il principio su cui si può e si deve basare il sistema elettivo che noi, spero presto, saremo chiamati a votare. Non si potrà fare le elezioni fra gruppo etnico e gruppo etnico all'interno della Cassa di Malattia, ma il sistema di elezione deve essere uguale per tutti ed i candidati devono essere posti al vaglio di ognuno e quindi devono essere posti alla libertà di ogni assicurato di poter essere eletti o non eletti in quanto il membro del Consiglio di amministrazione della Cassa di Malattia, sia esso di lingua tedesca o italiana, rappresenta tutti gli assicurati e non soltanto determinati assicurati, perché questa discriminazione all'interno della Cassa non può essere tollerata da nessun principio e da nessuna Legge. Se conveniamo su questo, se abbiamo questa prospettiva per la quale abbiamo votato, perché l'art. 40 è stato votato pure dal nostro Consiglio Regionale a suo tempo, allora su che cosa si fonda questo ricorso alla Corte Costituzionale, quando constatiamo che il sistema delle elezioni metterà a posto ogni cosa sotto questo profilo, quando già consideriamo l'art. 67 delle norme di attuazione all'art. 54 stesso dello Statuto che parla della possibilità o meno di comporre gli organi collegiali di questi enti pubblici secondo la consistenza dei gruppi linguistici conviventi nella Provincia di Bolzano, e quando consideriamo al lume della logica soprattutto che questi gruppi linguistici esistenti nelle stesse località riferite alla Cassa di Malattia deve intendersi assicurati diretti ed indiretti. Si dice: ma questo concetto della mutua che è un ricordo storico, per cui lasciamo da parte queste cose, non discutiamole nemmeno, è un ente come tanti altri che di mutua ha soltanto il nome ed è un ricordo storico e quindi non consideriamo questo aspetto, che per me è importante perché in fin dei conti qui si tratta di un ente che anzitutto è composto da lavoratori che pagano i loro contributi attraverso il salario differito, tramite i datori di lavoro. Secondo: il concetto mutualistico è nella stessa struttura, nella stessa vita della Cassa di Malattia. Con che cosa vive e di che cosa vive la Cassa di Malattia? Di questi contributi. Io lavoratore verso il contributo. Se avrò bisogno dello intervento della Cassa mi avvarrò dei contributi di tutti, dell'intervento cioè dell'ente che raggruppa i contributi di tutti, e sarò aiutato, altrimenti il mio contributo, se io non avrò bisogno, servirà ad altri. Il concetto mutualistico non è un ricordo storico, è nella struttura, nelle finalità, nella vita della Cassa di Malattia, perché vive soltanto di questo la Cassa di Malattia. E sono ricordi storici questi? Cari amici, non parlate di ricordi storici quando si parla di queste cose, perché veramente allora si tratta di svisare delle chiarissime realtà. Si dice: le mutue non vivono più come una volta, in quanto vivevano di vita propria, senza bisogno di particolari interventi dall'alto. Sì, andavano avanti, altri-

menti cedevano, si arrestavano, si scioglievano. Ma questo avveniva a suo tempo, quando cioè (e qui ne abbiamo parlato mi pare quando abbiamo discusso la legge sulle Casse di Malattia), il concetto di previdenza era ancora agli albori, quando cioè è stata una prima fase in cui il datore di lavoro ha sentito il bisogno, la necessità di intervenire con dei propri contributi per aiutare il fisico del lavoratore, come assicurava la propria macchina, come aiutava il rammodernamento della propria macchina, il miglioramento delle proprie macchine contro il logorio e tante altre cose, sentiva il bisogno di intervenire in aiuto dei propri dipendenti, perché non si logorassero eccessivamente nel lavoro, perché al pari delle macchine fossero sempre nelle migliori condizioni di poter lavorare. Queste furono le prime concezioni dei datori di lavoro, quando si introdusse nella storia il primo concetto della previdenza. Ma poi la vita si è organizzata in un modo sempre diverso. Il progresso ha portato ormai la vita a forme tali nel campo del lavoro e fuori del campo del lavoro, nella vita civile ecc. per cui oggi non c'è più da considerare l'interesse del datore di lavoro di intervenire a sostegno del fisico del proprio lavoratore, ma c'è il diritto del lavoratore di essere aiutato nella tutela della sua salute. Questo diritto noi lo possiamo trovare chiaramente espresso anche in Italia nell'art. 32 della Costituzione dove dice che lo Stato tutela come cosa fondamentale la salute dei cittadini. E allora voi potete capire benissimo che è sotto questo profilo, secondo questa nuova concezione, moderna concezione che c'è anche l'intervento dello Stato o della Regione nei riguardi della Cassa di Malattia, nei riguardi dell'INAM, intervento che può portare addirittura ad integrare finanziariamente quanto di contributi viene versato dai lavoratori stessi che appartengono a questa determinata organizzazione. Quindi il concetto di mutua non deve essere visto come è stato definito nel promemoria dei consiglieri della S.V.P. un "ricordo storico...". E' tutt'altro che un ricordo storico questo! Voi proponendo questa mozione vorreste dare ad intendere forse che volete promuovere un giudizio o una sentenza favorevole alla vostra tesi da parte della Corte Costituzionale per un migliore avvenire della Cassa di Malattia di Bolzano? Nossignori! Esaminate bene l'attività dei vostri rappresentanti in seno al Consiglio d'amministrazione della Cassa di Malattia, esaminatela bene seduta per seduta con i verbali delle riunioni e troverete ampia materia per interessare questi rappresentanti ad interessarsi di più, non di questioni pseudo giuridiche, ma interessarsi di più del migliore avvenire della Cassa di Malattia. La Cassa di Malattia di Bolzano si trova in notevoli difficoltà, si trova nella necessità di migliorare i propri servizi, le proprie strutture per essere sempre più in grado di intervenire a tutela della salute pubblica. Interessate i vostri rappresentanti in questo senso a battersi veramente perché sotto ogni

aspetto la Cassa di Malattia migliori e diventi veramente quell'ente sempre presente per la tutela della salute dei lavoratori che sono iscritti a questo ente. E se esaminerete questa attività troverete poche posizioni a sostegno di questa necessità, troverete invece posizioni che non voglio definire, ma che comunque hanno dimostrato chiaramente come qualche rappresentante vostro attraverso i vari organismi, la C.I.S.L. ecc. si interessa ben di altre cose che non di queste. Mi pare che ci sia il dubbio, per lo meno, da esprimere sulla necessità di questa vostra posizione nel senso di riferire alla necessità di migliorare attraverso una diversa attuazione dell'art. 54 dello Statuto per quanto riguarda la Cassa di Malattia, di migliorare la vita di questo ente di svilupparla democraticamente; di svilupparla sotto ogni aspetto organizzativo per portarla sempre più al contatto con le necessità dei propri assicurati. Mi pare che sia soltanto una manovra politica — e ne fate anche voi — una manovra politica che avanzate probabilmente perché vi trovate anche alla vigilia delle elezioni regionali e per dare la dimostrazione che voi veramente vi battete per gli interessi dei lavoratori assicurati alla Cassa di Malattia. Invece non è vero, perché queste cose non si fanno con impugnazioni di carattere giuridico, ma si fanno soprattutto con azioni sostanziali da parte dei rappresentanti del Consiglio di amministrazione che appartengono al vostro gruppo. E come dico, esaminate l'attività del signor Mayer ecc. e troverete ampio materiale per discutere fra di voi anche a questo riguardo. Ma quello che taglia la testa al toro, come si dice in gergo comune, è un fatto: voi parlate di necessità di applicare in diverso modo l'art. 54 dello Statuto per la Cassa di Malattia; ma scusate, perché non cercate di impugnare attraverso l'art. 83 dello Statuto, tramite il Consiglio Regionale ed il Presidente della Giunta Regionale, la legge sulle mutue contadine, perché? Parla la legge sulle mutue contadine per l'Alto Adige di proporzione etnica nella composizione dei consigli delle mutue contadine, parla di questo? No, non ne fa alcun riferimento; li siete soddisfatti perché avete conquistato tutte le mutue, quindi siete soddisfatti e non vi sentite in bisogno per amore del sacro principio invocato dell'equa ripartizione dei seggi in seno a questi consigli secondo la consistenza dei gruppi linguistici, non vi sentite qui, per amore di questi sacri principi, in grado di impugnare la legge sulle mutue contadine! Come mai allora va bene questa Legge nazionale sulle mutue contadine? Va bene per voi che vi ha permesso di conquistare, e la legge sulla Cassa di Malattia cercate di impugnarla perché non vi ha permesso di conquistare più adeguatamente il Consiglio di amministrazione. Se il principio deve valere, deve valere per tutte e due le Leggi, se voi volete impugnare la Legge sulla Cassa di Malattia perché dite che il Consiglio di Amministrazione deve portare la proporzione di 2/3 dei rappresen-

tanti di un gruppo linguistico e di 1/3 dei rappresentanti di un altro gruppo linguistico, altrettanto deve valere anche per la Legge nazionale sulle mutue che non ha previsto alcuna distinzione per la Provincia di Bolzano nella composizione dei Consigli di Amministrazione delle mutue contadine comunali e di quella provinciale. Allora capite bene che di fronte a questi ragionamenti non c'è che da rimanere perplessi, c'è ampiamente da dubitare sulla buona fede anche di certe proposte. E voi sapete che non ve lo dico per uno spirito nazionalistico, perché se ci sono delle buone proposte fondate da parte vostra o da parte di altri consiglieri, io le sosterrò sempre perché anch'io ho a cuore la difesa della Costituzione in rispetto dello Statuto e della parità dei gruppi linguistici, ma però queste cose le dovete dimostrare voi soprattutto in questa occasione. Vi dicevo che mi pare che questo vostro intervento sia un po' debole come argomentazione, sia poco sostenuto da valide ragioni e vi dicevo che dubitavo anche che questo fosse una mezza manovra, permettete che vi dica, che veramente più ci penso, più devo arrivare a queste conclusioni. Io capisco che voi vi trovate nella necessità come ogni partito alla vigilia di elezioni, di tirare su le azioni politiche dei vostri consiglieri, del vostro partito in generale nella Provincia di Bolzano. Questo può anche essere un elemento, un pretesto per convogliare la gente scontenta del vostro gruppo linguistico, convogliarla verso le vostre tesi dimostrando che anche in questo campo voi vi siete battuti per una sana difesa dei diritti e degli interessi degli assicurati alla Cassa di Malattia. Si può anche fare questo ragionamento perché non trovo la logicità nella vostra proposta. E mi pare proprio che da una parte permettete con la vostra posizione, alla "Democrazia Cristiana", di presentarsi ancora una volta come quel partito che difende queste prerogative stabilite nella Legge regionale e nello Statuto a difesa degli italiani; dall'altra parte voi vi presentate come l'unico partito che continuamente si interessa di difendere gli interessi dei sudtirolesi, fate un po' le due parti, l'uno e l'altro partito, salvo poi a continuare qui a convivere molto bene e nella Giunta Provinciale e nella Giunta Regionale ecc. E' chiaro che agli assicurati deve essere fatto capire che questi motivi di impugnazione da parte vostra non devono essere intesi come un atto concreto da parte dei consiglieri della "Volkspartei", per il migliore avvenire della Cassa di Malattia di Bolzano, è soltanto una manovra per cercare di impadronirsi della maggioranza del Consiglio di amministrazione. Contro questa manovra stanno gli assicurati e ve lo dimostreranno il giorno che ci sarà una legge sulle elezioni e che gli assicurati di lingua italiana e di lingua tedesca eleggeranno i candidati che essi vorranno al di fuori degli ordini del partito, al di fuori di mozioni al di fuori di queste interpretazioni giuridiche, al di fuori di impugnazioni di fronte alla Corte Costitu-

zionale. Gli assicurati alle Casse di Malattia sanno che cosa significhi migliorare l'avvenire della Cassa di Malattia, sanno dove stanno le pecche di questo ente, sanno delle grandi necessità di portare questo ente sul piano di una maggiore efficienza per la loro tutela e quindi state pur certi che essi eleggeranno i loro migliori rappresentanti nel Consiglio di amministrazione. Ed è sotto questo profilo che deve essere vista la poco logicità della vostra proposta, fatta questa mattina perché, come dico, il sistema delle elezioni metterà le cose a posto e finalmente in contrasto con alcune astruse norme votate dalla maggioranza D.C. e S.V.P. al Consiglio Regionale che sono contenute nell'art. 7 della Legge per le Casse di Malattia, che erano norme che potevano valere per la prima composizione del Consiglio di amministrazione, ma non potevano impegnare il Consiglio di amministrazione quando questo verrà eletto. E in contrasto con questo, le elezioni sistemeranno le cose anche dal punto di vista giuridico, per cui io per queste ragioni mi dichiaro contrario alla proposta fatta dai consiglieri della "Volkspartei.,,

CAMINITI (P.S.D.I.): Dopo quello che ampiamente è stato detto sia in linea di diritto che in linea di opportunità politica, non resta molto da aggiungere. Vorrei però puntualizzare alcuni concetti. Primo: secondo il mio modesto avviso, la mossa, perché soltanto di mossa credo che si possa parlare, dei rappresentanti del gruppo etnico di lingua tedesca, o meglio dei consiglieri della "Südtiroler Volkspartei., ha unicamente un movente politico. Sappiamo, perché è stato dichiarato pubblicamente, che in quel settore non si intende accettare nemmeno le decisioni che saranno adottate dalla Corte Costituzionale il che fa ritenere, che anche sapendo, anzi proprio perché si sa che in una determinata questione la Corte Costituzionale non può che pronunciarsi contrariamente, proprio per questo motivo si adisce alla Corte Costituzionale, affinché si possa avere un ulteriore elemento per giudicare negativamente gli organi dello Stato ed assumere atteggiamenti di oppressione e di sofferenza costantemente sbandierati in sede politica e soprattutto sulla stampa. Certo è, che purtroppo l'art. 67 delle norme di attuazione è ancora più infelice dell'art. 54, perché mentre l'art. 54 parla di enti pubblici locali e dà una certa configurazione a questi enti, l'art. 67 delle norme di attuazione, che avrebbe dovuto chiarire e rendere possibile con una maggiore tranquillità l'applicazione di quell'art. 54, parla solo di enti pubblici aggiungendo però *"enti pubblici la cui attività si svolge nella Provincia di Bolzano o in entrambe le Province della Regione.,,* dando quindi una indicazione molto aleatoria e modesta a quella che, dovrebbe essere la interpretazione concettuale dell'ente locale e dell'ente pubblico previsto dall'art. 54. Io non sono così tranquillo, come da qualcuno è stato affermato, che la Cassa mutua sia decisamente un ente pubblico locale,

come non sono così tranquillo nel ritenere che essa sia soltanto una associazione di persone. Penso che ci troviamo di fronte ad un'istituzione la cui configurazione giuridica si è andata lentamente trasformando nel tempo ed ha assunto quindi aspetti, funzioni e caratteristiche diverse, perché mentre in un primo tempo questo istituto sorse come volontaria associazione di persone che intendevano mutualmente assistersi contro le malattie, successivamente, attraverso l'imposizione della obbligatorietà scaturita dalla Legge di iscriversi a queste Casse, la natura iniziale dell'istituto si è andata trasformando. E ove pensiamo poi agli interventi successivi di natura amministrativa, finanziaria e di controllo che la pubblica amministrazione esercita su questi istituti, dobbiamo convenire e concludere che ci troviamo di fronte ad enti la cui configurazione giuridica non è ancora stabilita e che potremmo probabilmente considerare come enti associativi di carattere o di natura pubblica. Se poi peraltro codesti enti associativi di interesse o di diritto pubblico rientrano tassativamente fra quelli previsti all'art. 54 dello Statuto o meno, è cosa da discutere, ed è cosa da approfondire. Non lo farò in questo caso, sia perché non ne ho la capacità, sia soprattutto perché non intendo disturbare ulteriormente i colleghi su questioni che probabilmente dovranno essere risolte altrove e sulle quali, peraltro, il mio modesto parere non potrebbe far cambiare le convinzioni dei colleghi in alcun modo. Ma premesso che esiste il dubbio sulla configurazione giuridica di queste istituzioni mutualistiche di interesse pubblico, mi sembra che chiara sia una cosa, un principio, quello che, trattandosi di enti che sono costituiti dalla appartenenza di persone, il pensiero di queste persone, il rispetto della volontà democratica di ciascuna di esse non possa in un regime democratico essere discusso da alcuno; come è stato detto, sarà la volontà degli iscritti che determinerà il numero, il colore e l'appartenenza ad un gruppo etnico, ad un partito o ad altro di coloro i quali dovranno essere nominati, gli amministratori dell'istituzione. Penso che se si ponesse solo questo interrogativo di rispondenza democratica agli organi direttivi di un'istituzione composta di persone, persone che hanno una volontà e che non sono irregimentate, penso, che la risposta non potrebbe essere che questa: non esistono in questo caso limitazioni di natura etnica di sorta, esiste soltanto la volontà dell'elettore il quale deciderà quale persona mandare a quel posto perché amministri i suoi soldi, i suoi stessi interessi. E concludo, penso che il gioco democratico ha delle sue regole molto chiare; non si può invocare la democrazia quando fa comodo, ed ignorarla decisamente quando invece può essere inopportuna o non rispondente ai propri interessi. Non vedo in linea di diritto e soprattutto in funzione democratica nessuna giustificazione della proposta avanzata dai colleghi della "Südtiroler Volkspartei., a meno che, come ho detto in partenza, non si tratti di un nuovo ge-

sto dimostrativo tendente ad ottenere sul piano interno e forse soprattutto sul piano internazionale conclusioni e risultati diversi da quelli per i quali si parte a meno che, ripeto, non sia questo il motivo, non trovo giustificazione alcuna a questa proposta e sono spiacente di dichiarare che dovrò votare contro.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Dichiaro che se fosse prevalsa la tesi del dr. Benedikter, che si trattasse cioè di una mozione e si fosse con questo tentato di limitare la discussione, avrei senz'altro fatto in modo di poter intervenire e sarei intervenuto molto a lungo; tanto per dimostrare che su questi argomenti, che dobbiamo considerare di notevole importanza e portata ed anche di carattere politico, i consiglieri hanno tutto il diritto di parlare. Dal momento che è prevalso l'orientamento del Presidente del Consiglio, dirò pochissime cose. Naturalmente non nuove, ma, attraverso le quali, intendo precisare ancora il mio pensiero circa la deliberazione che si sta prendendo. Ricordo le parole del Presidente Odorizzi, nel momento in cui si è discusso questo argomento in sede di Consiglio Regionale, trattandosi della Cassa di Malattia e dell'art. 7 in particolare; diceva esattamente che la natura dell'ente al quale si stava per dare vita, avrebbe costituito sempre "una specie di rompicapo,, e sarebbe stato estremamente difficile definire esattamente la natura. Non mi perito quindi di affrontare la definizione e di voler risolvere l'intricato problema. Non posso dimenticare che l'art. 2 della legge sulle Casse di Malattia, dice espressamente che le casse sono "enti di diritto pubblico,,. Posso anche accettare l'idea che in esse esista lo spirito di mutualità, spirito che, evidentemente, sarebbe in netto contrasto con il concetto di ente pubblico. Anche sulla questione della territorialità o non territorialità, ci sarebbe da discutere a lungo; ma non mi perito, ripeto, di voler giungere ad una definizione. Quello che invece mi preme sottolineare è piuttosto quanto concerne l'attuale contenuto dell'art. 7 e la sua eventuale o non eventuale costituzionalità; e rispettivamente l'interpretazione dell'articolo 54 dello Statuto e 67 delle norme di attuazione. Sono d'accordo con la relazione fatta dai consiglieri di lingua italiana della maggioranza, dove dicono e sostengono che l'art. 7 così com'è concepito è costituzionale, in quanto, esso contiene il principio della proporzionalità dei gruppi linguistici rappresentati nell'attuale Consiglio d'amministrazione e nei futuri Consigli. Sono perfettamente d'accordo, perché evidentemente anch'io interpreto l'art. 54 nel senso che questa proporzione debba riferirsi, non ad una proporzione preconstituita, preordinata, due terzi ad un terzo; ma debba essere espressione della proporzionalità rappresentata dagli assicurati obbligatori alla Cassa di Malattia, dagli iscritti. Però, pur condividendo la relazione, come ho detto poc'anzi, dei consiglieri di maggioranza di lingua italia-

na, c'è un punto sul quale vorrei fermarmi un momento; per un senso di dovere e di diritto, che scaturisce da quella che è stata l'ampia discussione fatta a suo tempo in sede di Consiglio Regionale in argomento. Mi soffermo, dunque, laddove la relazione dei consiglieri di maggioranza dice a pagina 3: "E' evidente che nessuna argomentazione in contrasto può essere tratta dal fatto che attualmente il Consiglio di Amministrazione delle Casse mutue non è elettivo perché evidentemente la norma dell'art. 7 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 è valida anche per il momento in cui sarà attuato il precetto dell'art. 40 sulla designazione mediante il metodo elettivo,,. D'accordo, consiglieri della maggioranza, d'accordo che la norma dell'art. 7 è valida anche per il momento in cui sarà applicato l'art. 40, che è stato confinato nelle norme transitorie e finali della legge; perfettamente d'accordo. D'accordo, anche in quanto è stato votato, se la memoria non mi inganna, da parte dei consiglieri della S.V.P., quell'art. 40, inserito nelle norme transitorie. Si pensava, quindi, al criterio elettivo quale, il solo che poteva rappresentare in modo indiscutibile ed in modo democratico la proporzionalità dei gruppi linguistici, rappresentati nella Cassa di Malattia. Ma non sono d'accordo, prima di tutto, che non si sia applicato fin dalla costituzione del primo Consiglio d'amministrazione il criterio elettivo. Lasciatemelo dire! Perché, sono convinto che accanto alle ragioni politiche, brillantemente elencate dai colleghi che mi hanno preceduto, Caminiti e Nardin, c'è anche un fatto specifico che conduce oggi alla possibilità di questa più o meno aleatoria impugnativa; il fatto è costituito proprio dal non aver voluto applicare il criterio elettivo e dall'aver proceduto con criterio evidentemente discutibilissimo. Quando abbiamo parlato di criterio elettivo, quando abbiamo avanzato, nella relazione di minoranza di allora, il criterio elettivo cosiddetto "per corrispondenza,, , portando argomentazioni e documentazioni circa la possibilità di applicazione (l'hanno applicato in nazioni democratiche come la Svizzera!) ricordo, che si è riso; si è, in certo qual modo, preso in giro il sistema e poi, in sostanza, si è usato proprio questo criterio (per corrispondenza) per stabilire l'appartenenza degli iscritti al gruppo linguistico. Cosa che, secondo me, è moltissimo più dubbia che non l'elezione vera e propria. Ma sono stati suggeriti altri metodi in quell'occasione: l'elezione fatta attraverso i comitati mandamentali, per rappresentanza degli assicurati; criterio che era di facile attuazione, che avrebbe garantita la formazione del Consiglio di amministrazione su basi elettive e che avrebbe tolto qualsiasi possibilità di contrasto e di impugnativa odierna. Questo devo dire in coscienza, perché so quanto abbiamo insistito e quanto ci siamo battuti per l'adozione di questo criterio. Anche perché vedo come, alla distanza di quasi tre anni, o due anni e mezzo, il criterio elettivo sia ancora confinato in una norma tran-

sitoria, l'art. 40, e come nessuno pensi, ancor oggi, alla sua applicazione. Si avanzano difficoltà da parte dei consiglieri di lingua tedesca nella loro poco nutrita relazione (lasciatelo dire, poco nutrita, poco sostanziosa relazione!) difficoltà elettorali che si creerebbero nei confronti dei datori di lavoro. Sarò forse semplicistico, facilone in materia elettorale, ma come allora avevo osato avanzare un criterio elettorale; oggi oserei avanzare altro criterio per quanto concerne i datori di lavoro; può darsi che veda le cose facili quando non sono tali, ma, criteri elettivi ce ne sono molti e, fra i molti, si può scegliere il criterio che più si adatti alla situazione locale; anche per quanto concerne i datori di lavoro le elezioni si possono fare egregiamente. Stabiliamo la consistenza dell'azienda, diciamo per esempio, che l'azienda, che ha alle sue dipendenze 20 assicurati ha diritto ad un voto, da 20 a 50, due voti e così via. Facciamo una cosa sensata, onesta, democratica e sono sicuro e convinto che tutte le persone del Consiglio di amministrazione possono essere di nomina elettiva, all'infuori del rappresentante della Regione; il Consiglio sarebbe così legittimo, espressione della volontà degli elettori assicurati e non vi sarebbero gli squilibri che si possono ritrovare in una proporzione preconstituita, preconcepita. Il sistema seguito per l'individuazione dei gruppi etnici l'abbiamo detto attraverso la stampa, non è il migliore e non soddisfa. Quando si è fatto un lavoro del genere, anche dal punto di vista organizzativo e burocratico, si poteva provvedere al criterio elettivo per la costituzione del Consiglio e si sarebbe raggiunto un fine più organico, più duraturo che non avrebbe, forse, creata la situazione di oggi, dell'impugnativa. Fatte queste osservazioni ripeto, per quanto concerne l'impugnativa, sono nettamente contrario, non riscontrando in essa i termini della validità.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** E' stato detto che il nostro gruppo non avrebbe insistito in sede di Consiglio Regionale sulla applicazione dell'art. 54 in questa legge. Credo che lo stesso resoconto stenografico della seduta dia prova che noi abbiamo insistito sulla applicazione dell'articolo 54 e siamo stati messi in minoranza, mentre il Presidente Odorizzi sosteneva appunto la tesi che l'applicazione in un certo senso dell'art. 54 risponderebbe alla equità, ma in un senso diverso da quello da noi sostenuto, cioè riferendo la proporzione agli assicurati anziché alla proporzione della popolazione complessiva della Provincia. Queste erano le due tesi sostenute dal nostro gruppo e dal Presidente della Giunta Regionale, e quindi dalla maggioranza del Consiglio Regionale, la quale poi ci ha messi in minoranza sulla nostra tesi. Poi in quella specie di controdeduzioni che sono state distribuite ai consiglieri si viene ad accedere alla tesi o si ammette l'applicabilità dell'art. 54, si ammette dunque anche che la Cassa Mu-

tua provinciale di Malattia sia un ente pubblico locale, quindi applicabile l'art. 54, però si sostiene la necessità giuridica di una proporzione riferita agli interessati e non alla popolazione complessiva della Provincia. Effettivamente il problema fondamentale è quello dell'applicabilità dell'art. 54 come tale, cioè se si tratti o meno di un ente pubblico locale. E' stato già svolto e non c'è nulla da aggiungere a quanto è stato detto da Caminiti circa il carattere di ente pubblico e non più di associazione di persone. Del resto la stessa legge regionale dice al primo articolo che la Cassa Provinciale di Malattia è costituita in ente pubblico. Inoltre per quanto concerne il carattere di ente pubblico locale è stata citata la dottrina, ma si può riassumere anche il concetto che è ribadito nell'articolo 67 delle norme di attuazione D. P. R. 30 giugno 1951, n. 476, che cioè la caratteristica di ente pubblico locale è data dal fatto che questo ente svolge la sua attività in un territorio limitato dello Stato. Secondo la dottrina dovrebbero aggiungersi anche altri elementi, cioè che trae i mezzi per la sua attività dall'ambiente locale ed inoltre che viene amministrato anche da un organo che a sua volta proviene dal luogo, ma anche questi altri due elementi caratteristici sono applicabili, cioè valgono per la Cassa Mutua Provinciale di Malattia. Il contrapposto all'ente pubblico locale è l'ente parastatale che esercita la sua attività su tutto il territorio dello Stato, che trae i mezzi della sua attività da un ente esterno, che è lo Stato, in tutto o in buona parte, e che è anche nominato, che trae la sua organizzazione e l'organo amministrativo anche con una nomina da parte dello Stato. Quindi, senza approfondire, in quanto non ritengo sia la sede questa per approfondire, si ammette anche in queste controdeduzioni che sia applicabile l'art. 54, che cioè si tratti di ente pubblico locale e si entra in una discussione subordinata sulla distinzione tra enti pubblici locali a carattere territoriale e enti locali a carattere istituzionale. Noi stessi abbiamo a suo tempo in Consiglio Regionale sostenuto che si tratti di ente pubblico locale a carattere istituzionale. La distinzione fra queste due caratteristiche, istituzionale e territoriale, è data in parole povere dal fatto che gli enti territoriali rivolgono la loro attività alla generalità, esercitano la loro attività per la generalità degli interessi della popolazione esistente sul territorio di loro competenza, mentre gli enti istituzionali svolgono la loro attività per la cura di alcuni interessi di questa popolazione. L'art. 54 dello Statuto di autonomia va interpretato anzitutto in base allo Statuto stesso, cioè in base a tutta la struttura, alle diverse altre norme che lo Statuto stesso contiene e che possono apportare anche un lume all'interpretazione dell'art. 54, ed anche in subordine in base alle disposizioni delle norme di attuazione. Parla esso di enti pubblici locali e qui sarebbe stato superfluo l'art. 54 se si fosse riferito esclusivamente agli enti territoriali, Regione, Province,

Comuni. Ciò è dimostrato dall'art. 67 delle norme di attuazione, il quale ripete ribadendo il concetto: enti pubblici che svolgono la loro attività — enti pubblici comunque, qualunque sia la loro ulteriore qualificazione — che svolgono la loro attività nell'ambito della Provincia o della Regione. E parla poi della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici. Lo Statuto di autonomia parla ancora di gruppi linguistici all'art. 2, e poi all'art. 69 ne parlano le norme di attuazione, le quali indicano che gruppi linguistici ci sono tre nella Regione e considerano sempre questi gruppi linguistici nel loro complesso. Partendo dagli elementi dati nello Statuto di autonomia e dalle norme di attuazione, possiamo ritenere che siano compresi tutti gli enti pubblici che svolgono la loro attività limitatamente al territorio della Provincia o della Regione, siano essi di carattere istituzionale o di carattere territoriale, e che il riferimento ai gruppi linguistici è fatto appunto ai gruppi linguistici come tali, cioè dove la legge non distingue, neanche l'interprete è autorizzato a distinguere; quindi per i gruppi linguistici del territorio sul quale l'ente spiega la propria attività. La legge cornice statale sulle elezioni comunali in Provincia di Bolzano stabilisce che tutti gli organi collegiali comunque nominati dal Consiglio comunale, devono adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio comunale, ciò vale per es. per i Consigli d'amministrazione delle aziende municipalizzate, degli ospedali comunali e per tutte le commissioni qualunque materia esse trattino, e soprattutto indifferentemente si tratti di una materia specifica o di una materia generica, per gli interessi generali degli abitanti del Comune...

NARDIN (Segretario - P.C.I.): Interesse generale, però!

BENEDIKTER (S.V.P.): ...senza distinguere quindi il carattere delle aziende, istituzioni od enti, si tratti per es. di azienda elettrica, di ospedale, di ente comunale di assistenza ecc. Ora, nessuno dubita che l'ente comunale di assistenza, un ospedale civile eretto in persona giuridica o in termini generali, le "opere pie.", siano enti pubblici di carattere istituzionale. Nessuno, credo, voglia mettere in dubbio questa affermazione. Eppure avremo altrimenti la situazione contraddittoria, che quando per un ospedale, che non è ente pubblico, che è ospedale comunale, la nomina del Consiglio d'amministrazione avviene da parte del Consiglio comunale, deve essere rispettata la proporzione etnica esistente in Comune, mentre se la nomina avviene fuori, avviene dalla autorità superiore competente, allora la nomina dovrebbe avvenire secondo un altro criterio: non più quello dei gruppi etnici esistenti nel Comune ma quello della proporzione linguistica degli interessati. Ora noi stessi, il Consiglio Provinciale, il Consiglio Regionale, la Giunta Regionale ha seguito esattamente il criterio opposto,

cioè il criterio che noi sosteniamo, cioè nella nomina dei Consigli o comitati di amministrazione delle opere pie si è seguito il criterio di uniformare la composizione dei Consigli d'amministrazione al rapporto etnico esistente nei Consigli comunali dei rispettivi territori. Così lo stesso Assessore Regionale agli Affari Sociali ha fatto le relative proposte circa la nomina dei Consigli d'amministrazione, riferendosi alla composizione del Consiglio comunale di Bolzano (su 40 consiglieri solo 9 di lingua italiana), per es. del Rainerum, dell'Elisabetino e dell'Asilo Kofler di Bolzano, pur essendo nel caso dell'Elisabetino o dell'Asilo Kofler gli interessati, coloro che frequentano, coloro che sono ricoverati, comunque coloro che utilizzano l'istituzione in prevalenza del gruppo etnico tedesco. E di più nella nomina dei Consigli o delle Giunte d'amministrazione dell'Ente Provinciale per il turismo e della Camera di Commercio la Giunta Regionale ha seguito il criterio della proporzione etnica esistente nel Consiglio Provinciale. Nessuno dubiterà o contesterà che si tratta qui dei maggiori enti pubblici locali di carattere non territoriale ma istituzionale, eppure non essendovi lì un'amministrazione elettiva, si è seguito il criterio della proporzione, della composizione secondo i gruppi etnici esistenti nella Provincia con riferimento all'unico consesso liberamente eletto che rappresenta tutta la Provincia al Consiglio Provinciale. Per la Giunta dell'Ente Provinciale per il turismo, che è stata istituita con legge della Regione, come nuovo organo, il Consiglio Regionale ha deliberato che questa Giunta si componga secondo la proporzione esistente nel Consiglio Provinciale di Bolzano. Si tratta, come dicevo, dei maggiori enti pubblici locali di carattere istituzionale, né più né meno che nel caso della Cassa Provinciale di Malattia. Non si dica che in questa, nella Cassa, gli unici interessati, la cui consistenza debba essere decisiva per la composizione del Consiglio di amministrazione, sono i lavoratori, perché la stessa composizione, com'è fissata dalla legge, è la migliore prova in contrario, in quanto che in questo caso possono essere diversi punti di vista, i quali sostengono che l'unico diritto sia dei lavoratori, ma la legge come tale, il diritto positivo prevede una maggioranza di uno più della metà o mezzo più della metà dei lavoratori, ma prevede anche una rappresentanza consistente dei datori di lavoro, una rappresentanza dei medici e una rappresentanza della Regione nella figura di un esperto. Anche la Camera di Commercio, del resto, prevede nella sua Giunta la rappresentanza dei lavoratori, pur essendo essa concepita come rappresentanza delle attività produttive, essa prevede come contropeso una rappresentanza dell'elemento lavoratore. Noi abbiamo sempre appoggiato l'introduzione del metodo elettivo per la rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro nella Cassa provinciale di malattia. E il nostro gruppo ha sollecitato l'attuazione di questo metodo elettivo e sa-

remmo ben lieti se fosse introdotto quanto prima con legge della Regione.

**NARDIN** (Segretario - P.C.I.): Bene! Vedremo!

**BENEDIKTER** (S.V.P.): Noi siamo favorevoli a questa introduzione a prescindere da quella che sarà la sentenza della Corte Costituzionale, saremmo comunque favorevoli all'introduzione del metodo elettivo. Questo sia detto com'è stato detto già a suo tempo. Quindi la questione è del tutto indipendente, quella delle libere elezioni del Consiglio di amministrazione, dall'impugnazione che adesso si fa, in quanto coloro che hanno fatto valere che in sostanza dovrebbero essere i lavoratori o i datori di lavoro, comunque gli interessati, ad esprimere un loro Consiglio d'amministrazione, noi siamo d'accordo con questo punto di vista. Però fino a quando non è realizzata, finché la legge è quella che è, noi riteniamo appunto che non sia applicato esattamente l'art. 54 dello Statuto a prescindere dal fatto che, anche se i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro saranno domani liberamente eletti, e ferma restando l'attuale composizione, se non venisse modificata, e se il Consiglio non venisse composto esclusivamente da elementi eletti, rimarrebbe la necessità di fissare un criterio circa l'applicazione dell'art. 54 per il Consiglio d'amministrazione nel suo complesso, con riferimento agli altri elementi che devono essere nominati, per cui per due elementi da nominare sarebbe necessario ricorrere alla interpretazione dell'art. 54 dello Statuto di autonomia, e quindi secondo la proporzione linguistica esistente nella Provincia stessa. E' stato già detto da Caminiti che lo interesse pubblico generale trova espressione eloquente nella composizione del Consiglio e che giuridicamente tale interesse pubblico è dichiarato nella definizione di ente pubblico a prescindere se territoriale od istituzionale purché si tratti appunto di ente pubblico locale. Quindi i punti di vista di quelli che sostengono che è necessario, e com'è sostenuto anche nelle controdeduzioni, che l'art. 54 va applicato rispondendo ad un criterio di immediatezza rispetto alla cerchia delle persone interessate, è conciliabile con il nostro punto di vista nel senso che se domani il Consiglio d'amministrazione della Cassa mutua di malattia viene composto esclusivamente da elementi elettivi, siano essi tutti lavoratori, o parte lavoratori e parte datori di lavoro, la legge avrà soddisfatto al suo compito dell'applicazione dell'art. 54 quando avrà prescritto, come per le Giunte comunali, che se questo Consiglio d'amministrazione esprimesse un altro organo più ristretto, questo dovrà rispettare la consistenza di gruppi etnici esistenti nel Consiglio d'amministrazione.

**NARDIN** (Segretario - P.C.I.): Questa è un'altra rappresentanza!

**BENEDIKTER** (S.V.P.): Ma finché esiste per questi enti la nomina dall'alto, il criterio non può essere che quello dell'applicazione dell'art. 54 riferito alla consistenza dei gruppi etnici esistenti in Provincia. Tutta la prassi fin qui seguita nella Regione conferma questo criterio. Non solo la prassi amministrativa per altri enti pubblici locali a carattere istituzionale, ma la stessa prassi legislativa seguita dal Consiglio Regionale. E' stato citato un passo della mia relazione alla legge antincendi dove si cita un passo dell'Accordo di Parigi, il quale si riferisce alla occupazione dei pubblici uffici. Ora, sono due cose diverse, i pubblici uffici e gli organi elettivi amministrativi degli enti pubblici; l'accordo di Parigi secondo noi stabilisce che i pubblici uffici debbono essere occupati da impiegati in proporzione ai gruppi linguistici esistenti nella Provincia, e non vedo qui nessuna contraddizione con quello da noi sostenuto. Anzi confermerebbe caso mai il nostro punto di vista anche per quanto concerne l'elemento impiegatizio e non solo per quanto concerne l'elemento chiamato ad amministrare sia in base ad elezioni, sia in base a nomina dall'alto. Per quanto concerne la legge sulle mutue contadine credo che la risposta sia già data nel senso che dove sono attuate libere elezioni, e dove il Consiglio d'amministrazione, sia esso un ente comunale o provinciale, dove il Consiglio d'amministrazione è composto esclusivamente da elementi elettivi, non c'è nulla da aggiungere, in quanto la proporzione...

**NARDIN** (Segretario - P.C.I.): Vale anche per la Cassa di malattia, allora, domani!

**BENEDIKTER** (S.V.P.): Vale anche per la Cassa di malattia, ma ho detto che anche se domani venissero elette la parte lavoratori e la parte datori di lavoro avremmo sempre ancora una parte nominata, e per la parte nominata deve essere stabilito un criterio di applicazione dell'art. 54 dello Statuto e quindi...

**MOLIGNONI** (P.S.D.I.): Elettivi tutti!

**BENEDIKTER** (S.V.P.): Io dico: ferma restando la attuale composizione della legge. Non è questo un punto in discussione perché mi riferisco alla composizione attuale come tale. Nell'odierna discussione è stata invocata anche come argomento politico contro di noi la dichiarazione fatta dal cons. Dietl in merito alla Corte Costituzionale. Ora, chi ha letto o ascoltato attentamente la dichiarazione, io non ero presente, stavo a Roma, può trovare una diversa conclusione, una diversa interpretazione di quella che è stata tratta da qualcuno e anche da certa stampa, cioè in sostanza Dietl ha affermato che il giudizio sull'applicazione, sull'adempimento dell'accordo di Parigi spetta in sede politica, non alla Corte Costituzionale, ma spetta in prima linea ai due partners dell'accordo stesso...



MITOLO (M.S.I.): Non ha detto così!

BENEDIKTER (S.V.P.): ... cioè ai due Governi, italiano ed austriaco. E quindi se i due Governi volessero ricorrere ad un organo giurisdizionale, dovrebbe essere un organo giurisdizionale di carattere internazionale, il quale giudicherebbe circa l'attuazione dell'accordo come tale. Il fatto stesso che noi ci rivolgiamo con una impugnazione alla Corte Costituzionale significa che nutriamo fiducia che questo massimo organo giurisdizionale dello Stato italiano giudichi obiettivamente e secondo giustizia, in quanto siamo consci che è nell'ambito dello Stato italiano il massimo organo giurisdizionale, eretto appositamente per far rispettare la Costituzione e lo Statuto di autonomia e tutte le Leggi, soprattutto quelle che formano anche un presupposto dello Statuto di autonomia che è fra l'altro anche l'accordo di Parigi. Quindi questo stesso fatto significa che abbiamo fiducia nella Corte che renda ragione a noi in quanto riteniamo che proprio l'art. 54 sia una di quelle disposizioni fondamentali sulle quali basa del resto tutto lo Statuto, che è stato fatto per la tutela della nostra minoranza come vuole l'art. 6 della Costituzione.

PRESIDENTE: Sono le 12.10, penso che se facciamo seduta continuata riusciamo a finire, perché finito questo argomento, — ormai ha parlato la maggior parte dei consiglieri, — gli altri sono argomenti molto semplici. E' d'accordo il Consiglio di fare una seduta fino alle ore 14? Io sono convinto che si finisce.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): A scanso di equivoci voglio far presente che dopo segue la mozione, cioè la mia interpellanza trasformata in mozione. Devo dire francamente che non sarò breve; occuperò quanto meno tre quarti d'ora di tempo per illustrarla, poi può darsi ci sia qualche altro che interviene. Non vorrei che tutto ciò suonasse sorpresa.

MITOLO (M.S.I.): Secondo me la questione della quale ci stiamo occupando non verte tanto sull'applicabilità dell'art. 54, quanto sull'interpretazione da darsi al contenuto dell'art. 54, il quale, come voi sapete, fissa il criterio della rappresentanza proporzionale dei due gruppi linguistici nella composizione degli organi degli enti pubblici locali. Infatti di un'applicazione dell'art. 54 non mi pare il caso che si debba parlare, non mi pare che si debba mettere in dubbio che l'art. 54 nel caso specifico è già stato applicato, in quanto l'art. 7 della legge sulle Casse di malattia fa proprio riferimento all'art. 54 dello Statuto. Quindi interpretazione da darsi al contenuto dell'articolo 54, interpretazione da darsi al concetto di rappresentanza proporzionale. Prima di addentrarmi nell'esame di questa interpretazione io vorrei far rilevare che da un punto di vista dell'opportunità l'iniziativa presa dal gruppo della „Südtiroler Volkspartei“ mi pare quanto mai prematura, perché se è vero,

ed è detto anche in quell'opuscolo illustrativo sulla legge per le Casse di malattia, che l'art. 7 rappresenta una norma transitoria, in quanto è previsto all'art. 40 di questa legge l'applicazione del metodo elettivo per la composizione, per la formazione degli organi della Cassa di malattia, se questo è vero, si deve ammettere che prima o poi quanto è previsto dall'art. 40, cioè a dire il ricorso al criterio elettivo dovrà tradursi in atto. Ora io avrei trovato più opportuno da parte vostra, signori consiglieri della „Volkspartei“ un'iniziativa intesa ad applicare o a provocare — come mi suggerisce Molignoni — quanto previsto dall'art. 40 che contiene in se stesso la risoluzione di questo problema, anziché il ricorso alla Corte Costituzionale, del quale voi faceste riserva in sede di discussione in Consiglio Regionale, voi della „Volkspartei“ faceste riserva, mi pare, attraverso le dichiarazioni del Vice Presidente di allora dr. Magnago. Questo sia detto per quanto riguarda il criterio della opportunità di questa iniziativa. Per quanto riguarda il problema in se e per se, cioè a dire il problema che io ho enunciato dell'interpretazione del concetto di rappresentanza proporzionale, vediamo un po' in che cosa consiste questo concetto, che cosa significa „rappresentanza proporzionale,..“ „Rappresentanza proporzionale,“ implica a sua volta due altri concetti, quello di rappresentanza e di proporzione. Che cos'è la rappresentanza? La rappresentanza a sua volta contiene in se due elementi, il rappresentato ed il rappresentante. Non c'è una rappresentanza senza che esista un rappresentato, ed allora il problema si riduce a vedere nel caso specifico chi sono i rappresentati, da chi sono rappresentati, chi sono i rappresentanti del Consiglio di amministrazione della Cassa di malattia? Evidentemente sono coloro che la compongono, i soggetti che compongono questo ente, questo istituto, gli iscritti! Possono essere anche i datori di lavoro come sostiene qualcuno per gli interessi che i datori di lavoro hanno nella Cassa di malattia, non certamente i gruppi linguistici, perché soltanto una parte dei gruppi linguistici rappresentati — perdonatemi questa tautologia — dagli iscritti alla Cassa di malattia, dagli interessati diretti, se oltre agli iscritti voi volete considerare anche i datori di lavoro e i medici, solo costoro sono i rappresentati. Ed allora il problema è risolto facilmente, perché se i rappresentati sono costoro, il Consiglio di amministrazione che è l'organo che li rappresenta, non può che adeguarsi, — per la logica interpretazione che si deve dare al concetto di rappresentanza proporzionale — alla consistenza dei gruppi linguistici in quanto rappresentati nella Cassa di malattia. Quindi mi pare che l'interpretazione data a questo concetto nell'articolo 7 della legge sulla Cassa di malattia, è non solo la più aderente allo spirito della legge, ma è anche la più logica e la più naturale, e non vedo come si possa discutere o infirmare o sovvertire un concetto di questo genere, tanto mi sembra logico e natu-

rale. D'altra parte, voi che sostenete la incostituzionalità dell'art. 7, perché non sostenete anche l'incostituzionalità dell'art. 8, il quale per me è incostituzionale per un altro motivo. L'art. 8 prevede come voi sapete che il personale della Cassa di malattia deve essere rappresentato in base alla consistenza degli iscritti nella Cassa di malattia; non fa riferimento ai gruppi linguistici, l'art. 8, fa riferimento proprio agli iscritti e dice: *"Nelle assunzioni di personale presso la Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano si seguirà il criterio di adeguare la composizione del personale della Cassa stessa alla consistenza numerica dei gruppi linguistici degli assicurati diretti."* Questo criterio rappresenta la applicazione del concetto espresso dall'art. 54, che per me è incostituzionale, in quanto l'art. 54 si riferisce — e di questo ne ho parlato quando discutemmo la legge — perché lo art. 54 si riferisce esclusivamente agli organi degli enti pubblici e non al personale, e quindi è incostituzionale, perché impone una limitazione contraria a quei principi in base ai quali a norma della nostra Costituzione si può liberamente accedere ai pubblici uffici, indipendentemente dalla lingua che si parla o dalla residenza che si ha, ma che per voi è costituzionale. Se è costituzionale questo non può essere incostituzionale l'art. 7, il quale non fa che ripetere lo stesso criterio, non fa che applicare lo stesso criterio richiamandosi allo stesso concetto. Detto questo è inutile che io mi dilunghi oltre, e vi dico che trovo inopportuna la vostra iniziativa, e prematura, perché voi potrete arrivare ad applicare l'art. 54 attraverso l'applicazione dell'art. 40, cioè a dire attraverso l'istituzione del metodo elettivo che è previsto come norma di legge, e che prima o poi dovrà trovare la sua estrinsecazione legislativa. E paiono infondati i motivi di questa vostra impugnativa perché ripeto che non è giusto e non è esatto che per rappresentanza proporzionale si debba intendere in seno ad un ente come la Cassa di malattia, che è delimitato non soltanto localmente e territorialmente ma anche nella sua composizione individuale, si debba, ripeto ricorrere al criterio della rappresentanza dei due gruppi linguistici che come tali non sono affatto rappresentati. Quindi io voterò contro nella speranza che voi possiate rivedere questa vostra iniziativa, e comunque sicuro che quella obiettività che noi riconosciamo alla Suprema Magistratura dello Stato, che proprio oggi entra in funzione, darà ragione a questa tesi. E prima di concludere questo mio intervento, dal momento che il cons. Benedikter nel suo intervento ha creduto di fare le difese di quella dichiarazione fatta a suo tempo dal cons. Dietl, (mi perdoni il cons. Benedikter, che allora non c'era), che se forse era nell'intenzione del cons. Dietl di voler fare la difesa dell'accordo di Parigi, nelle sue parole questa sua intenzione non è stata nemmeno adombrata e che se lui veramente l'avesse avuta, io penso che dopo le prime dichiarazioni egli avrebbe trovato il modo di corregge-

re e di chiarire il suo pensiero, cosa che non ha fatto. Perché noi ricordiamo benissimo che il cons. Dietl, per quanto riguardava l'applicazione dello art. 14 dello Statuto disse: "Noi, - parlò in plurale - e quel "noi, non era un plurale majestatis ma era proprio un riferimento a tutto il gruppo consiliare o addirittura a tutta la collettività nella sua intenzione; *"Noi non siamo disposti ad accettare il responso della Corte Costituzionale,"* questo disse! e non quello che oggi voi gli volete far dire, tanto più che parlò in lingua italiana, cosa strana per il cons. Dietl che di solito parla in lingua tedesca, il che dimostra che lui proprio volle parlare in quella lingua che da tutti noi è compresa, perché non ci fossero dubbi reali sulla sua intenzione. Quindi questa difesa tardiva mi pare quanto mai fuori posto, e comunque è tutt'altro che convincente.

PRESIDENTE: La seduta è tolta, riprende alle ore 15.

Ore 12,30 Uhr.

Ore 15,30 Uhr.

PRESIDENTE: La seduta è aperta, la parola al cons. Nardin.

NARDIN (Segretario - P.C.I.): Dalla esposizione del dott. Benedikter mi è parso di cogliere una cosa positiva; l'affermazione categorica che il gruppo della "Volkspartei, che da tempo attende con mal celata ansia la Legge Regionale per l'elezione del Consiglio di amministrazione delle Casse di Malattia. Mal celata ansia, che spero venga tradotta nel corso di questi mesi, e non nella prossima legislatura, in un atto concreto nel Consiglio Regionale per sollecitare la Giunta Regionale di cui fa parte anche la "Volkspartei, se non sbaglio, affinché emetta questo disegno di legge, oppure per provocare una presa di posizione del Consiglio per l'attuazione dell'art. 40 della Legge sulle Casse di Malattia. Dai miracoli si vedranno i santi, e quindi il collaudo in questi mesi ci potrà essere da parte nostra come da parte della "Südtiroler Volkspartei, Comunque parlare di elezioni non significa ancora, credo, superare l'equivoco che può ingenerare una difettosa interpretazione dell'art. 54 dello Statuto a questo proposito, e dell'art. 67 delle norme di attuazione di questo articolo. Come dicevo oggi nel mio intervento, il dr. Benedikter ha girato e rivoltato tutte le parole contenute nell'art. 54 e 67. Si è richiamato esplicitamente anche a questo articolo delle norme di attuazione, però ha continuamente evitato di riconoscere che in questo articolo c'è un inciso importante, che cioè *"la composizione degli organi collegiali degli enti indicati nel comma precedente deve adeguarsi, in quanto possibile, alla consistenza dei grup-*

pi linguistici esistenti nelle stesse località... "In quanto possibile... Ora dal momento che noi abbiamo votato lo art. 40 della Legge regionale sulla Cassa di malattia, dal momento che qui da parte nostra e vostra si proclama la necessità di arrivare a concretare questo articolo in una legge regionale, che preveda il sistema elettivo del Consiglio di amministrazione di questo ente, è evidente che si deve riconoscere implicitamente l'impossibilità di poter stabilire con il sistema elettivo, a priori, un certo numero di rappresentanti di un determinato gruppo, ed un certo numero di rappresentanti di un altro, altrimenti si arriverebbe ad un assurdo, (questo, che non è magari tanto assurdo in Italia dopo le esperienze di certe leggi elettorali che abbiamo visto anche ritirare, o che comunque abbiamo visto anche varare sul piano politico generale). Si arriverebbe comunque se si dicesse: in Provincia di Bolzano ci sono 200 e tanti mila sudtirolesi e 100 e tanti mila italiani, cioè due terzi ed un terzo, e per conseguenza si deve stabilire che il futuro Consiglio di amministrazione eletto deve essere composto per due terzi da membri di lingua tedesca, e per un terzo da elementi di lingua italiana, come fare? E' evidente che il sistema elettorale può essere trovato, c'è p. es. qualcuno non molto distante da qui, che può pensare anche a questo, abbiamo fatto un censimento etnico all'interno delle Casse di malattia, per cui è risultato che un certo numero di assicurati, cioè il 46%, se non erro, appartiene al gruppo linguistico sudtirolese, ed allora, siccome i sudtirolesi hanno diritto a 5 membri nel Consiglio d'amministrazione, facendo la proporzione di due terzi ed un terzo, e due gli italiani, in una determinata giornata o epoca gli assicurati alla Cassa di malattia di lingua tedesca votano per cinque candidati di lingua tedesca, poi in un successivo momento gli altri 54% degli assicurati di lingua italiana votano per i due membri del Consiglio d'amministrazione di lingua italiana, con questa proporzione: per eleggere due membri del Consiglio d'amministrazione di lingua italiana ci sarebbero 32 mila elettori, ed occorrerebbero quindi 16 mila voti per membro...

CAMINITI (P.S.D.I.): Una piccola "legge truffa",!

NARDIN (Segretario - P.C.I.): ... mentre i 27 mila iscritti alla Cassa di malattia di lingua tedesca per eleggere i loro 5 membri dovrebbero esprimere per ogni membro in media 5.500 voti. Con questa proporzione la maggioranza diventa certamente minoranza; per eleggere un membro del Consiglio d'amministrazione ci vogliono 5.500 voti, per elegerne altri ce ne vogliono 16 mila voti! Di leggi truffa ne conosciamo, però vi dico una cosa: sarà difficile vararne una del genere per la elezione del Consiglio d'amministrazione della Cassa di Malattia di Bolzano, sarà difficile, a meno di gravi turbamenti politici, ve lo assicuro, in Provincia di Bolzano! Bisogna quindi considerare la necessità di arrivare pre-

sto a varare questa legge sulla elezione del Consiglio d'amministrazione, perché così si sistema ogni questione. Il parallelismo che viene fatto con i consigli comunali e cose proprio di questo genere non va! Si dice che per eleggere le Giunte comunali si è stabilito che queste sono costituite in base alla proporzione dei consiglieri linguisticamente rappresentati in Consiglio. Si parte però da un fatto, da un Consiglio eletto, poi da lì si estrae, secondo la proporzione dei consiglieri appartenenti ad un gruppo o all'altro, la Giunta comunale. Qui invece si deve solo nominare un Consiglio, il quale poi non esprime al suo interno una Giunta o un organismo esecutivo a Consiglio di amministrazione e quindi non va. Guardate che tirare fuori un parallelismo del Consiglio comunale vale fino ad un certo punto. Un Comune può avere il 50% di abitanti di lingua tedesca ed il 50% di lingua italiana, ma questo non vuol dire che al Consiglio comunale vengano eletti 50% di sudtirolesi e 50% di italiani, può darsi benissimo per esempio che in luogo del 50% di italiani possa andare il 60% di consiglieri italiani, perché una parte dei sudtirolesi ha votato per qualche consigliere italiano o viceversa. Se andate per esempio in alcuni Comuni, Laives e così via, voi trovate non proprio perfettamente rappresentata la proporzione etnica della popolazione nel Consiglio comunale. E quindi si parte dal dato di fatto preciso, cioè dalla proporzione esistente in un Consiglio comunale, indipendentemente dal numero dei cittadini di lingua tedesca e dal numero dei cittadini di lingua italiana nel Comune, che può essere, come dico, diversa in quanto gli elettori fanno quello che vogliono e possono eleggere l'elemento che vogliono loro. Quindi nel Consiglio d'amministrazione, a meno che non si preveda un organismo esecutivo del Consiglio d'amministrazione stesso, è evidente che non si può invocare quanto avviene nei Comuni. Se invece si vorrà modificare la legge regionale sulla Cassa di malattia, e si vorrà dire che il Consiglio d'amministrazione è un organo e poi nel suo interno c'è una commissione più ristretta, allora si dice: in base alla consistenza dei membri del Consiglio d'amministrazione, ed in base alla loro appartenenza ad un gruppo o all'altro, si deve costituire questa commissione ristretta, secondo i criteri dell'art. 54. A questo punto per concludere vorrei fare una proposta: guardate, voi potete mettervi in causa con il fare ricorso alla Corte Costituzionale, indipendentemente dalla legge che verrà varata sulle elezioni, però ricordatevi che voi lo fate a spese della Provincia, con il denaro pubblico, sarà speso più di un milione per un ricorso del genere perché è giusto che il giurista che va a difendere si faccia pagare bene, del resto nessuno regala niente, ed anche sotto questo punto di vista non si potrebbe attendere? ... e dire: variamo la legge sulla elezione del Consiglio di amministrazione della Cassa di Malattia e se quella legge contravverrà nella logica, nel-

la sostanza, nello spirito, ai fini democratici che devono animarci e che devono essere sempre nelle nostre leggi, in questo caso noi impugniamo questa legge regionale di fronte alla Corte Costituzionale. D'accordo che il problema è un altro, in quanto qui si pone in discussione l'art. 7 della legge regionale, ma mi pare che siccome l'art. 7 è quello che dovrà venire superato in pratica dalla legge per la elezione del Consiglio d'amministrazione, attendiamo che si completi questa legge regionale non ancora conclusa, in quanto è ancora in sospenso l'art. 40 della Legge. Se, concluso questo atto con la nuova legge regionale che modifica la Legge regionale sulle Casse di Malattia, voi ravviserete i motivi per dovervi non solo lamentare ma addirittura ricorrere alla Corte Costituzionale, riportiamo in discussione il problema, ed allora mi pare che sarebbe anche più giustificata una presa di posizione del genere. Oggi, a spese della amministrazione provinciale, è facile dire ricorriamo alla Corte Costituzionale, ma proprio in questa occasione veramente io, non per uno spirito di polemica, per principio o per altro, ma veramente non ravviso la necessità di ricorrere ad un atto del genere!

AMONN (S.V.P.): Es hat eigentlich niemand, außer dem Herrn Abg. Mitolo, heute des denkwürdigen Tages gedacht, an dem zur gleichen Stunde, in der wir über die Anfechtung eines Gesetzes hier im Landtag gesprochen haben, in Rom das erstmal der Verfassungsgerichtshof zusammengetreten ist. Ich glaube, es ist wert, daß wir heute daran erinnern, daß eine Forderung, die speziell von unserer Volksgruppe immer wieder erhoben wurde, gerade am heutigen Tage ihre Realisierung gefunden hat. Vom heutigen Tage an beginnt aber auch der Termin zu laufen, innerhalb welchem wir die Möglichkeit haben, Anfechtungen beim Verfassungsgerichtshof vorzubringen. Es erscheint mir daher mehr als richtig, wenn wir heute dieses Tages besonders gedenken, indem wir heute, wie schon Herr Dr. Benedikter ausgeführt hat, dem Verfassungsgerichtshof dadurch unser Vertrauen geben, daß wir an ihn rekurrieren. Es wäre auch merkwürdig, wenn wir eine Institution, die so hohen Charakter hat, daß sie die italienische Verfassung garantieren will und wie wir tiefstens hoffen, garantieren wird, nicht anrufen sollten in einer Frage, die uns immer wichtig erschienen ist und uns immer wichtig erscheinen wird. Wir haben im Regionalrat auf die Wichtigkeit des Art. 54 bei verschiedenen Angelegenheiten hingewiesen, insbesondere auch bei der Diskussion des Krankenkassengesetzes selbst. Ich möchte aber nicht vergessen darauf hinzuweisen, daß in erster Linie die italienische Regierung gerade wegen Nichtanwendung des Art. 54 Landesgesetze rückverwiesen hat, (ich verweise da auf das Höfegesetz, auf das Berufsschulgesetz, auf die Handwerksordnung usw.). Wenn diese Gesetze rückverwiesen wurden und von uns die Einfügung des

Art. 54 in der von der Regierung verlangten Form gemacht und so neu vor den Landtag gebracht wurde, so ist dies wohl der beste Beweis, daß wir uns auch in jenen Fällen an den Geist des Art. 54 halten, wenn es von der Regierung verlangt wird und wir auch dadurch die italienische Minderheit schützen, wie es unsere Minderheit für sich berechtigt in Anspruch nehmen kann, damit sie geschützt wird. Es ist aber merkwürdig, daß gerade dann, wenn es sich darum handelt, daß der Art. 54 theoretisch zu Gunsten der deutschen Volksgruppe sich auswirken könnte, hier die größten Beanstandungen von allen seiten italienisch sprechender Parteien erfolgen, während dies niemals der Fall war, wenn es sich umgekehrt verhielt. Es ist auch meines Erachtens nicht von vornherein gesagt, und sollte auch nicht gesagt sein, daß Angehörige der deutschen Volksgruppe die Krankenkasse nicht mit gleicher Freude, Liebe und Hingabe verwalten, sodaß auch die italienisch sprechenden Versicherten sich von vornherein nicht zurückgesetzt fühlen könnten. Es kommt ja auch auf die Personen darauf an und bei der Neufassung des Gesetzes, wenn von unserer Seite das Krankenkassengesetz in der Form eines Gesetzes auf Wahlbasis eingebracht wird, wird sich ja die Diskussion darüber noch ausbreiten können. Heute aber ist es glaube ich notwendig und besonders wichtig, daß wir uns um eine authentische Auslegung des Art. 54 an den Verfassungsgerichtshof wenden. Denn wir haben es in den verschiedensten Fällen miterlebt, ich erinnere hier an die Entwicklung in den Etschwerken, als von den Beamten einmal behauptet wurde, als es finanziell zu ihrem Vorteil war, daß die Etschwerke ein „Ente pubblico“ seien, in einer späteren Phase, als es sich darum handelte, daß Rückoptanten wieder aufgenommen werden sollten, da wurde dies eben abgelehnt, und es wurde die Auslegung von den gleichen Beamten vorgebracht, daß es sich nicht um ein „Ente pubblico“ handle. Also Auslegungen auf höchster Ebene endlich einmal richtig festlegen zu lassen, erscheint mir als unsere Aufgabe und erscheint mir gerade wichtig am heutigen Tage, an dem wir dem Verfassungsgerichtshof unser Vertrauen am besten dadurch beweisen können, aber auch das der ganzen Bevölkerung beweisen, daß wir Vertrauen in den Verfassungsgerichtshof setzten, um von ihm eine Stellungnahme zu erreichen, die dann für uns annehmbar ist. Es wurde in der Debatte darauf hingewiesen, daß man annehmen könnte, daß wir den Spruch des Verfassungsgerichtshofes von vornherein in Zweifel ziehen. Nun möchte ich ganz dezidiert darauf hinweisen, daß man nicht mit solchen Vorwürfen eine ehrlich gemeinte Auffassung, wie wir sie dem Verfassungsgerichtshof gegenüber vertreten, in den Hintergrund stellen kann und daß man uns eine Meinung unterschiebt, von der wir sicher behaupten können und gerade durch den Rekurs beweisen, daß sie nicht stichhältig ist. Ich nehme an, daß wir heute die einzige Kör-

perschaft im ganzen Lande sind, die an den heute zum erstenmal zusammengetretenen Verfassungsgerichtshof rekuriert und ich glaube, daß wir im Recht sind. Wenn wir rekurrieren, so geschieht es in der Überzeugung, daß ein für allemal eine Auffassung vor den Verfassungsgerichtshof gebracht werden soll, die einer Klärung bedarf. Es sind wohl Stimmen laut geworden, daß die Auslegung, die seinerzeit die Regierung den Gesetzen gegeben hat, auf einer irrigen Auffassung beruht, aber weil diese Auffassung von der Regierung ausging, müssen wir eine Entscheidung erreichen, die uns klar macht, welche Auffassung von nun an die gültige in Italien sein wird.

PRESIDENTE: Chi chiede la traduzione?

MOLIGNONI (P.S.D.I.) - MITOLO (M.S.I.): La traduzione!

(Si traduce — Übersetzung).

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? Allora poniamo in votazione la deliberazione proposta che sarebbe la seguente:

*“Il Consiglio Provinciale di Bolzano delibera di impugnare, a sensi dell'articolo 82 dello Statuto, l'articolo 7 della Legge regionale 20-8-1954, n. 25, per la violazione dell'articolo 54 dello Statuto ed implicitamente dell'art. 6 della Costituzione e del principio della parità dei gruppi linguistici...”*

Un emendamento firmato da Benedikter, Schatz e Forer dice:

*“Il Consiglio Provinciale di Bolzano delibera di impugnare... per la violazione... contenuta nel riferimento ai lavoratori obbligatoriamente iscritti alla Cassa, anziché alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella Provincia...”*

MITOLO (M.S.I.): Come verrebbe tutto quanto?

PRESIDENTE: *“Il Consiglio Provinciale di Bolzano delibera di impugnare a sensi dell'articolo 82 dello Statuto l'articolo 7 della Legge regionale 20-8-1954, n. 25, per la violazione...”*

BENEDIKTER (S.V.P.): Per “le,, violazioni!

PRESIDENTE: *...dell'art. 54 dello Statuto ed implicitamente dell'art. 6 della Costituzione, e del principio della parità dei gruppi linguistici, violazione contenuta nel riferimento ai lavoratori obbligatoriamente iscritti alla Cassa, anziché alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella Provincia...”*

Questo è il testo della deliberazione.

MITOLO (M.S.I.): E la motivazione dell'impugnativa?

PRESIDENTE: E' chiaro questo!

BENEDIKTER (S.V.P.): L'emendamento aggiuntivo tende solo a precisare maggiormente l'oggetto dell'impugnazione; nel senso che precedentemente si diceva *“Il Consiglio Provinciale delibera di impugnare l'art. 7 per violazione dell'art. 54 e allora...”*

CONSIGLIERE: In che cosa consiste?

BENEDIKTER (S.V.P.): ... si precisa in che cosa si ravvisa la violazione, si dice: *“per la violazione contenuta nel riferimento ai lavoratori obbligatoriamente iscritti alla Cassa...”*, anziché *“in riferimento alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella Provincia...”*. E' una precisazione sull'oggetto della violazione.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Il contenuto è sempre quello!

MITOLO (M.S.I.): Non sono d'accordo sull'emendamento. Voi dovete impugnare una legge, non un articolo in base all'art. 82, quindi voi dovete dire *“delibera di impugnare la legge sulle Casse di malattia per violazione della norma di cui all'art. 54, nell'art. 7 della legge stessa. L'impugnativa riguarda tutta intera la legge, non un articolo solo. L'art. 82 dello Statuto dice che le leggi e non gli articoli di una legge possono essere impugnate. D'altra parte è evidente che si impugna la legge e non l'articolo. Una volta che la Corte Costituzionale dovesse accogliere il ricorso tutta la legge viene annullata.*

CAMINITI (P.S.D.I.): Le leggi sono impugnate!

BENEDIKTER (S.V.P.): Per la costituzione ed il funzionamento della Corte Costituzionale abbiamo ad esempio, l'art. 23 della legge ordinaria N. 87 del 1953, dove si dice:

*“Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:*

- a) *le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziata da illegittimità costituzionale;*
- b) *le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.*

*“La questione di legittimità costituzionale...” dice poi l'art. 33, “di una legge o di un atto avente forza di legge di una Regione può essere promossa da un'altra Regione ecc...”*

MITOLO (M.S.I.): Una legge o un atto avente forza di legge, è logico! Ne parleremo quando discuteremo in sede di Consiglio Regionale!

BENEDIKTER (S.V.P.): L'impugnazione consiste appunto nell'indicazione delle disposizioni delle leggi

che si intendono impugnare, e dalla indicazione delle disposizioni della Costituzione o dello Statuto che si intendono violate. Ritengo che qui siamo perfettamente a posto. La legge 87 dice poi all'art. 34: *"I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale, a norma degli artt. 31, 32 e 33 (dunque da parte delle Regioni che impugnano leggi o atti aventi forza di legge dello Stato) "devono contenere l'indicazione di cui al primo comma dell'art. 23,,. L'articolo 23 dice appunto: "... mediante apposita istanza, indicando: le disposizioni della legge dello Stato, viziata da illegittimità costituzionale e le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate,,. E' quello che noi stiamo facendo.*

MITOLO (M.S.I.): Ma voi dovete deliberare di impugnare la legge ed indicare le motivazioni.

CAMINITI (P.S.D.I.): Sono d'accordo con il cons. Benedikter, è bene fare come dice lui, caro Mitolo, perché tu vuoi indicare la strada giusta? Se mai la Corte Costituzionale non prenderà neanche in esame il ricorso, in quanto che non risponde all'art. 82 dello Statuto. Va bene così! Io voto per la proposta Benedikter!

MITOLO (M.S.I.): L'art. 27 della legge costituzionale 11 marzo 1953, che detta norme sulla costituzione ed il funzionamento della Corte Costituzionale dice:

*"La Corte Costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata,,.*

Quindi è la Corte che deve dire quali sono le disposizioni legislative; voi le potrete indicare, ma ciò non toglie che voi dobbiate impugnare la legge in se e per se e non la disposizione legislativa.

CAMINITI (P.S.D.I.): La Corte indicherà le parti che sono dichiarate incostituzionali.

PRESIDENTE: Va bene questo, fate altre modificazioni?

MITOLO (M.S.I.): Leggete anche l'art. 30!

PRESIDENTE: Se nessuno presenta emendamenti ulteriori, pongo in votazione addirittura tutto con l'emendamento che viene dalla stessa parte dei presentatori della deliberazione. Pongo in votazione la deliberazione così emendata.

MITOLO (M.S.I.): Per dichiarazione di voto!

PRESIDENTE: La parola al cons. Mitolo per dichiarazione di voto!

MITOLO (M.S.I.): Potrò essere in errore, ma siccome secondo me, ove il ricorso venisse accolto, verrebbe infirmata e annullata tutta la legge, e questo me lo conferma anche l'art. 30 del decreto legislativo, e quindi ne deriverebbero conseguenze di natura certamente grave per quanto riguarda l'assistenza di malattia, che la Cassa Mutua di Bolzano fa a favore dei lavoratori, io, per questi motivi voterò contro questa delibera, perché si potrebbe arrivare, come ho detto nel mio intervento di stamane a quella soluzione alla quale i presentatori di questa delibera vogliono arrivare attraverso l'applicazione dell'art. 40 della legge stessa.

PRESIDENTE: Devo rileggere o va bene così?!

MAGNAGO (Vice Presidente - S.V.P.): Personalmente ritengo che noi dobbiamo andare alla Corte Costituzionale e dichiarare che la legge è anticostituzionale in quanto essa contiene l'art. "x,, "y,, che lede questi e questi diritti.

PRESIDENTE: Siccome è la prima volta che si fa un'impugnativa la si faccia bene, è questione di forma.

MITOLO (M.S.I.): La farà chi sosterrà il ricorso poi!

MAGNAGO (Vice Presidente - S.V.P.): Io dico che dobbiamo impugnare la legge in quanto che essa contiene un art. "x,, che è anticostituzionale!

MITOLO (M.S.I.): E' esatto, è quello che sostengo io!

BRUGGER (S.V.P.): Contrariamente io sono del parere che noi impugnamo lo articolo, perché non costituzionale, l'articolo della legge!

PRESIDENTE: Pongo in votazione la delibera così formulata. Chi è d'accordo alzi la mano. La proposta di impugnativa è stata approvata con 14 voti favorevoli e 6 voti contrari.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno: *"Elezione di un Assessore effettivo del gruppo di lingua tedesca,,.*

BENEDIKTER (S.V.P.): Die Landtagsgruppe der S.V.P. schlägt für den freigewordenen Posten eines Assessors für öffentliche Arbeiten den bisherigen Assessor Stellvertreter, Dr. Anton Schatz vor.

*(Traduzione — Übersetzung).*

PRESIDENTE: Nella scheda si deve scrivere il nome votando favorevolmente.

*(Votazione a scrutinio segreto — Geheimabstimmung)*

Esito: Votanti 20, Schatz 14 voti, Benedikter 3 voti, due schede bianche. C'è una scheda annullata perché era scritto "ja,, invece del nome.

Passo al terzo punto all'ordine del giorno: *"Nomina dell'Assessore che deve sostituire il Presidente della Giunta Provinciale in caso di sua assenza od impedimento,,*

Il dr. Schatz deve prendere posto al banco della Giunta (*Applausi S.V.P. e D.C. — Beifall der S.V.P. und D.C.*).

Ci sono proposte circa il nome dell'Assessore che deve sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento?

BENEDIKTER (S.V.P.): Unsere Gruppe schlägt Herrn Dr. Robert von Fioreschy als stellvertretenden Präsidenten des Landesausschusses vor.

(Traduzione — Übersetzung).

(Votazione a scrutinio segreto — Geheimabstimmung)

PRESIDENTE: Esito della votazione: votanti 20, 17 sì, 2 schede bianche, una annullata.

Punto 4) all'ordine del giorno: *"Ratifica della deliberazione nr. 33 dd. 11-1-1956 della Giunta Provinciale: Incarico all'avv. Giorgio Ballardore Pallieri del patrocinio della Provincia davanti alla Corte Costituzionale,,*

PUPP (Presidente della Giunta - S.V.P.): Come Giunta Provinciale ritiriamo la delibera di cui al punto 4) all'ordine del giorno perché secondo la nuova interpretazione dei nostri bravi giuristi questo è un semplicissimo atto amministrativo per il quale non occorre la ratifica del Consiglio.

PRESIDENTE: La deliberazione si intende ritirata.

Punto 5) all'ordine del giorno: *"Ratifica della deliberazione nr. 1628 dd. 30-12-1955 della Giunta Provinciale: Acquisto suppletivo terreno m<sup>2</sup> 8.578 proprietà dei Conti Toggenburg C.C. Dodiciville,,*

SCHATZ (Assessore ai Lavori Pubblici - S.V.P.): (Legge la delibera - Liest den Beschluß).

PRESIDENTE: Nessuno chiede la parola? Pongo in votazione la delibera preletta. E' approvata con un'astensione.

Punto 6) all'ordine del giorno: *"Mozione del cons. prof. Decio Molignoni concernente i fatti della Val Gardena,,* La parola al prof. Molignoni!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ho trasformata l'interpellanza in mozione per un'evidente ragione. Anzitutto perché l'interpellanza non mi dava modo assolutamente di affrontare il problema come esso va affrontato, in tutti i suoi aspetti, in secondo luogo perché la risposta dell'Assessore Mayr, come ho già dichiarato in altra circostanza, non mi aveva affatto soddisfatto. Oggi so che la mozione mi dà modo di sviluppare l'argomento nei suoi termini almeno essenziali. Non abuserò della pazienza del Consiglio, ma, evidentemente, ho il proposito di

sviluppare l'argomento per quanto esso merita. Dirò che dalla presentazione dell'interpellanza ad oggi sono intervenuti fatti nuovi, che, maggiormente, mi rendono soddisfatto di avere potuto, attraverso la mozione, portare in discussione in questa sede l'argomento stesso. I fatti nuovi che si sono verificati sono anzitutto le dichiarazioni che abbiamo lette attraverso la stampa di informazione, riportate dai giornali d'oltre Brennero, precisamente dal "Süd-Ost Tagespost,, con il titolo "Due gruppi etnici,,. Mi permetterò di leggere qualche passo di questa dichiarazione, per chi non dovesse aver seguita la stampa e non dovesse esserne informato. Dice quell'organo di stampa (legge — liest). Questo è il primo fatto che è intervenuto nel frattempo. Dirò subito che in questa dichiarazione, chiunque sia in buona fede, deve notare un completo svisamento della situazione, alla luce di quella che è la cosiddetta verità storica, che io mi permetto di riassumere nei suoi termini essenziali, iniziando, non dal 1848, dall'epoca della prima guerra del Risorgimento!, ma solo dal 1882. Vedete che sono assai vicino ai giorni nostri! Dirò che questi travisamenti continuano e si ripetono. Abbiamo il piacere oggi di leggere le dichiarazioni del Presidente della Giunta neo eletto, Pupp, il quale a "Radio Innsbruck,, ha fatta una dichiarazione che si concludeva esattamente con questa frase: ("legge - liest,,). Evidentemente, finché le dichiarazioni del Presidente della Giunta sono queste, dichiarazioni che non ci sentiamo di approvare, sulle quali presto o tardi, (penso prossimamente!) avremo occasione di ritornare, non ci si deve meravigliare di leggere poi sulla stampa d'oltre confine, notizie sballate a proposito della scuola ladina, della situazione dei ladini in Alto Adige; notizie che sono assolutamente non rispondenti alla verità dei fatti. E passo ad esaminare il primo argomento contenuto in questo articolo. Qui si dice, gridando al miracolo (si parla dei bei tempi!) e si dice: ("legge - liest,,). Come se l'Impero asburgico dell'epoca avesse fatto miracoli! Come se noi, cioè il Governo italiano, la Repubblica italiana, non avesse affrontato con altrettanta serietà, senso democratico e rispetto dei diritti dei gruppi linguistici altrettanto argomento. Si capisce evidentemente che l'autore di questo articolo ignorava che esiste una grammatica, fatta a cura di un professore italiano appartenente al gruppo italiano, di Merano, il prof. Minach, che ha affrontato proprio il problema di codificare, attraverso una grammatica, in poche ed essenziali norme, la lingua ladina. Grammatica che ha ottenuto lusinghieri apprezzamenti da parte di competenti in materia, un giudizio l'ho qui alla mano e lo leggo, solo perché avrà veramente il sapore di una curiosità, quando saprete chi è l'estensore del giudizio a proposito di questa grammatica; è un insegnante, nativo della Ladinia, apprezzatissimo nello ambiente insegnante di Bolzano, dove opera da anni, ed ha avuto modo di manifestare le proprie qualità di edu-



catore e di italiano. Dice così: ("legge - liest.,). Questa recensione, se così si può definire, è del prof. Pupp, Gerolamo Pupp, che ho avuto modo di conoscere come collaboratore ed insegnante presso il mio circolo; che ho avuto modo di apprezzare nel complesso delle sue qualità.

PUPP (Presidente della Giunta - S.V.P.): Pupp, non Pupp.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Tutto questo per ristabilire un minimo di verità storica su quanto si va dicendo a proposito della scuola ladina. Mi si permetta anzi di accennare un poco a qualche fatto storico, inconfutabile perché ci sono i documenti a disposizione di chi volesse affondarci l'occhio. Fino al 1885 e 1886 la scuola è stata ladino-italiana, l'insegnamento si è svolto in lingua ladina ed italiana. Con il 1886 si è avuta l'imposizione della lingua tedesca nell'insegnamento. Contro questa imposizione della lingua tedesca i Sindaci delle Valli ladine, Badia e Gardena, si sono rivolti al principe Vescovo di Bressanone, pregandolo di volersi interessare di questo fatto, che essi non potevano condividere, al Parlamento di Vienna. Il Vescovo, che si chiamava Simone, rispose che quanto prima della cosa si sarebbe interessata la Dieta di Innsbruck e quindi i Sindaci avrebbero dovuto rivolgersi alla Dieta stessa ed al Ministro della Pubblica Istruzione di Vienna. Nella risposta che dava ai Sindaci il Vescovo Simone dichiarava di ritenere che la Dieta avrebbe tenuto conto del fatto che i ladini non erano tedeschi ed affermava (sono parole sue): che "nel nostro club conversatore, la Ladinia è già stata presa in considerazione., Il 26-11-1886 la richiesta della abolizione della lingua tedesca nelle scuole ladine da parte dei Comuni a cui accennavo prima, viene inviata attraverso una lettera del Deputato dr. von Graf alla Dieta di Innsbruck. Il 26-8-1892 la petizione che era stata indirizzata nel 1886 al Vescovo di Bressanone, viene spedita in originale al dr. Schrott, Deputato al Parlamento di Vienna. Però la nuova legge scolastica inviata dal Governo di Vienna alla Dieta di Innsbruck, rimane quella che era con le conseguenze che abbiamo esaminato prima.

MITOLO (M.S.I.): Prima di arrivare al 1956 ce ne vuole!!!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Salto dopo, perché ci sono degli anni di guerre! I Consigli scolastici di tutti i centri della Badia protestarono contro la scuola tedesca in una memoria lunghissima che ho avuto sotto gli occhi e che ho letto, indirizzata al Consiglio scolastico provinciale. Nella memoria si fanno presente le condizioni tristi e le conseguenze dell'ordinamento scolastico in vigore, conseguenze di ordine linguistico, morale, spirituale ed intellettuale, con l'accento posto in particolar modo sull'aspetto religioso e spirituale, e si chiede il ri-

torno alla scuola ladino-italiana. Tutte proteste inutili! Questi dati, per smentire coloro i quali affermano che l'Italia dal momento della sua venuta ad oggi, operò una snazionalizzazione nei confronti della scuola ladina. Nel 1904 il giornale "Brixner Chronik., pubblicò un lunghissimo articolo, nel quale si fanno presenti le conseguenze dell'insegnamento in lingua tedesca; anche questo è un elemento importante e voglio ricordare qualche espressione di questo articolo, perché sono veramente interessanti. Si legge: (legge - liest). E' un po' quello che diceva Mayr quando ho fatto l'interrogazione ed al quale subito dopo risponderò (legge - liest). Questi sono dati di fatto; sarebbe assurdo che io volessi parlare di quello che è avvenuto nelle valli ladine durante il periodo nazista, perché troppo noto; piuttosto mi soffermo un momento su quella che è la situazione attuale dell'ordinamento scolastico nelle valli ladine. Ordinamento che prende in considerazione le esigenze della minoranza ladina, considerandola come facente capo al gruppo etnico di lingua italiana, perché questo è storicamente dimostrato. E' assurdo voler dimostrare il contrario, assurdo assolutamente e non è assolutamente possibile appoggiare l'affermazione su dati di fatto. Tutto questo però rappresenta, dal punto di vista squisitamente didattico, un non senso; e vediamo in che consiste questo non senso, se esso è a favore o a sfavore di chi tanto lamenta l'influenza italiana nelle valli ladine. Il non senso sta in questi termini: non si aspetta che siano poste basi solide di una lingua, prima di passare ad un'altra lingua, alla cosiddetta seconda lingua. Questo dal punto di vista didattico, Mayr dovrà convenire con me come uomo della scuola, è assolutamente andare contro la legge della natura e le conseguenze indiscutibilmente si faranno sentire, presto o tardi. Questo non senso è rappresentato dal fatto che nelle prime classi ladine dove l'insegnamento è in lingua ladina-italiana, è obbligatorio l'insegnamento di un'ora al giorno in lingua tedesca e dalla seconda in poi, per ben due ore al giorno. Per dimostrare l'assurdità anche a chi non è molto profondo in materia e non mi segue su questo terreno, dirò una cosa semplicissima; la condotta del gruppo tedesco in questo caso è esattamente opposta a quella che segue nei confronti della scuola tedesca, o meglio, nell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole tedesche. Infatti, tutti sappiamo che nelle scuole tedesche non si insegna la lingua italiana a partire dalla prima classe, per le ragioni squisitamente didattiche di cui parlavo prima; strano, viceversa, che il gruppo tedesco si sia imposto di fronte alla scuola ladina, abbia imposto cioè quell'assurdo pedagogico, riconosciuto tale nei confronti della propria scuola tedesca e nei confronti della scuola italiana, dove nelle prime non si insegna la seconda lingua, ma la si insegna solo a partire dalle seconde classi. Questa è la situazione che vale per la scuola di lingua tedesca e per la scuola di lingua italia-

na, ma che non vale nei confronti della scuola di lingua ladina. Questa è l'invasione che noi possiamo individuare da parte del gruppo tedesco nei confronti delle valli ladine, la costante opera di tedeschizzazione, il tentativo di tedeschizzazione delle valli ladine. Altro che le tesi denunciate dagli articoli di oltre Brennero che vogliono svisare la situazione e presentarla diametralmente opposta alla sua realtà. Detto questo, fatto questo brevissimo panorama...

MAGNAGO (Vice Presidente - S.V.P.): Veniamo alla mozione!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Sono qui che vengo! Ho presentata apposta la mozione per poter parlare; se no, potevo fare l'interpellanza e basta! Dicevo, detto questo, con lo scopo preciso di inquadrare la verità storica di fronte alle mille travisazioni che vengono da oltre Brennero, sollecitate da qui (perché altro non può essere; caso contrario, non penso, che di là ci si interesserebbe tanto di questa faccenda!) passiamo a parlare della mozione, dell'interpellanza trasformata in mozione. La sostanza è questa: nel tardo autunno del 1955 il Vice Assessore Mayr ha invitato ufficialmente ad Ortisei i fiduciari scolastici della Val Gardena e poi successivamente ha fatto altrettanto nella Val Badia, per affidare ad essi delle biblioteche di libri tedeschi, da distribuire in lettura agli alunni ed agli adulti. Tu, mi dirai che non erano destinati agli scolari; io dico e lo dimostrerò poi, rispondendo dettagliatamente alla risposta alla mia interpellanza, che erano destinati in parti, non dico uguali, ma proporzionale agli alunni ed agli adulti. Questo senza passare attraverso l'autorità competente, senza cioè darne avviso al direttore didattico della valle Gardena, senza con lui prendere il benché minimo accordo in proposito, ed altrettanto ha fatto in Badia. Si dice, che l'iniziativa è stata presa dal "Südtiroler Kulturverband,,. Questo, ufficialmente, si dice.

BRUGGER (Assessore all'Agricoltura - S.V.P.): Che razza è questa?

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Questo lo devi chiedere a Mayr, perché lo ha detto lui e non io! Un'altra iniziativa dello stesso "Verein,, , sempre tramite il Vice Assessore Mayr, fu quella dell'istituzione di corsi che sono in funzione anche oggi, di lingua tedesca, nelle valli ladine di Badia e Gardena. A proposito di questa iniziativa c'è addirittura chi è pronto ad affermare che l'Assessore avrebbe detto in Badia agli insegnanti riuniti con lo stesso sistema e metodo con il quale ha riunito gli insegnanti della Gardena, avrebbe detto che i corsi devono essere tenuti solo in lingua tedesca e che essi corsi non sarebbero stati soggetti ad alcun controllo da parte delle autorità scolastiche. A questo punto arriva il "Ladinischer Verein,, ! la cosa ha veramente del mostruoso, perché, almeno dategli un nome ladino, non imponete-

gli un nome tedesco! Almeno questo! Questo dovrebbe sostituire nella Ladinia il "Südtiroler Verein,, , nominato precedentemente, nell'istituzione di corsi di lingua tedesca. Qui naturalmente c'è una rete di galoppini, costituita anche dal personale insegnante; per esempio, fra questo emerge un'insegnante donna della Val Badia, uscita fresca fresca dall'Istituto magistrale di Merano (per il quale non ho nessunissima particolare simpatia o antipatia, ma dove secondo il mio modo di vedere non dovrebbero affluire gli insegnanti ladini, che dovrebbero invece affluire all'istituto magistrale italiano di Bolzano), la quale maestra, uscita dall'Istituto magistrale di Merano con questa mentalità, nell'insegnamento della geografia delle valli conosce solo il nome tedesco dei luoghi, dei corsi d'acqua, delle valli e dei monti, ed ignora completamente l'idioma originario ladino propriamente detto. Questo è quanto si lamenta da parte italiana circa la snazionalizzazione del gruppo etnico ladino, la pressione nei riguardi del loro idioma e dei loro sentimenti. Questo contro l'uso comune dei nomi, contro le disposizioni vigenti le quali precisano e vogliono, senza possibilità di essere fraintese, che siano rispettati i nomi locali, nella lingua locale. Altrimenti è inutile parlare di rispetto della lingua ladina e del gruppo etnico stesso. A proposito dei corsi devo dire che l'autorità scolastica ha per legge, e tu lo sai meglio di me Mayr, la sorveglianza sull'insegnamento in genere, qualsiasi insegnamento, anche su quello privato; lo sai meglio di me, perché conosci bene le disposizioni di legge in materia. Il Provveditorato ha preteso che gli insegnanti interessati alla costituzione di questi corsi di lingua tedesca chiedessero l'autorizzazione al Provveditorato stesso, cosa normalissima, e che l'insegnamento venisse svolto nelle due lingue italiana e tedesca. Questo è il meno che si possa chiedere nei confronti delle valli ladine, perché sappiamo che, quanto meno, le due lingue sono sul piede di parità. Mi è stato fatto osservare a questo proposito l'obiettività dimostrata dall'Assessore, allora Assessore agli affari generali, dr. Benedikter, nel periodo della prima legislatura; badate che ho parlato di obiettività del dr. Benedikter in questo campo, e non è poco! Mi è stato fatto osservare che egli quando è stato interessato alla questione della istituzione di corsi per apprendisti, da istituirsi nella Ladinia, ha rispettato questo principio nel modo più assoluto ed ha stabilito che l'insegnamento dovesse essere svolto nella lingua italiana e tedesca. Questo è stato Benedikter, nella prima legislatura. Si capisce che Mayr vuole essere più realista del re, ed è passato nel gruppo dei duri, come si suol dire.

NARDIN (Segretario - P.C.I.): Sotto inchiesta!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Il Provveditore agli Studi che cosa ha chiesto? (tanto per dire se siamo nella legalità o meno) ha chiesto il finanziamento e l'apertura di corsi di lingua italiana. La Provincia non si è degna-

ta di rispondere a questa precisa richiesta, invece apre e finanzia su larga scala corsi di lingua tedesca, per una popolazione che di tedesco non ha niente, assolutamente niente, anche se aspira alla conoscenza della lingua, com'è giusto e legittimo, per ragioni locali relative al turismo, al movimento turistico ecc. fonte prima di vita, nelle valli ladine di Badia e Gardena. Questi sono i fatti qualunque sia poi la versione che si voglia dare. Sono ancora debitore e poi concludo, d'una risposta all'Assessore Mayr, per la risposta che lui mi ha dato al momento dell'interpellanza. Ho qui il testo della sua risposta, tradotto in lingua italiana, per maggiore precisione, perché non voglio assolutamente travisare il suo pensiero. Anzitutto devo far osservare a Mayr che è brutto il fatto che lui, per ben due volte nella sua risposta, si trincerò dietro la figura del compianto defunto Presidente Erckert. Non è simpatico, per conto mio, non è di buon gusto dire che anche il Presidente Erckert, se fosse vivo, avrebbe detto questo e questo, approvato o non approvato questo e questo. Dico che non trovo molto di buon gusto il fatto, che poi non infirma per niente le mie osservazioni. Sarei ben lieto di poter rispondere al Presidente Erckert, anziché a Mayr; ma c'è dell'altro da rilevare e più importante. L'Assessore Mayr dice: i libri non sono della Giunta. Allora sono autorizzato a chiedere perché proprio lui si è preoccupato di andare a consegnarli, proprio quale referendario per gli affari della scuola (non so se è un termine nuovo che si addice alle sue funzioni); come Vice Assessore alla Pubblica Istruzione, come facente parte della Commissione per la scuola, composta dal Presidente della Giunta, dall'Assessore Dell'Antonio e rispettivamente dal Vice Assessore Mayr. Perché non lo ha fatto il Presidente di quel tale "Kulturverein,, , anziché il Vice Assessore Mayr, se nulla aveva a che fare con la Giunta, se cioè era un'iniziativa che era assolutamente estranea ad essa? Perché sbagliare? Lasciamo sbagliare gli altri! Allora l'Autorità scolastica se la sarebbe presa evidentemente non con il Vice Assessore Mayr, ma con quel tal Presidente, non sarebbe stata coinvolta la Giunta; che così facendo, è stata automaticamente coinvolta dal momento che l'Assessore Mayr è un esponente della Giunta stessa. Perché sappiamo e l'abbiamo detto mille volte che le responsabilità sono collegiali. Dice ancora nella sua risposta, Mayr (legge - liest). Io, quando ho letto questa risposta un po' più attentamente nel testo che ho qui a disposizione, mi sono messo a ridere; e mi viene da ridere a pensare che questo "Kulturverein,, si occupa del gruppo di lingua italiana. Sarei contento che questo rispondesse a verità, però chiedo a Mayr, una sola dimostrazione, un solo fatto, che mi possa convincere che questo è realmente avvenuto. Avrei da chiedere perché si inizia proprio dai ladini (oltre a quelle eventuali e sconosciute attività, fatte a favore del gruppo etnico italiano). Ripete ancora che non si tratta di

libri scolastici; questa è la tesi principale della sua risposta; non sono libri scolastici! Faccio alcune considerazioni terra-terra: anzitutto ci si permetterà di osservare che l'Assessore alla pubblica istruzione li ha consegnati ai fiduciari scolastici delle scuole; pensate poi che fra i libri c'è un "Pinocchio,, tradotto in lingua tedesca! Io mi domando e chiedo se questo sia un libro scolastico, o se nella valutazione della Giunta e del "Kulturverein,, , le genti ladine sono talmente arretrate, da potersi conseguire un "Pinocchio,, a dei cinquantenni, a dei quarantenni? Noi riconosciamo che "Pinocchio,, è un capolavoro della letteratura infantile di tutto il mondo, che è piacevole leggere qualche pagina anche a 40 anni; ma che sia un libro di cultura per gente matura, per le popolazioni delle valli ladine, questo mi pare sia un po' esagerato. Si deve piuttosto riconoscere che era un libro indirizzato espressamente alle scuole. Egli dice: "io mi sono intromesso come Vice Referendario agli affari culturali, ed ho fatto bene,,. Io dico che non è vero, che non ha fatto bene, che ha sbagliato, perché si è intromesso, come dice giustamente qui, in affari scolastici che non erano di sua competenza. Subito dopo dice che non c'è alcuna ingerenza negli affari della scuola. Qui la contraddizione è troppo palese, perché, dire che si è intromesso come Vice Referendario o Vice Assessore a dire poi subito che non c'era nessuna ingerenza negli affari della scuola, è una contraddizione che non ha bisogno di essere molto illustrata. Prima si è intromesso come Assessore alla pubblica istruzione, poi sostiene che non c'è stata nessuna ingerenza; insomma, ha consegnato i libri ai fiduciari scolastici, ma non c'è stata nessuna ingerenza! Quanto al rimprovero che si fa al Provveditorato agli Studi, dico, (io non sono autorizzato, non mi è stata data nessuna delega) però quando si rimprovera al Provveditore agli Studi di aver preso una posizione energica "inspiegabile,, - dice Mayr - a questo punto, dico che ha fatto semplicemente il suo dovere in base alla legislazione vigente, a quelle che sono le disposizioni che regolano questa materia a tutto oggi. Domani saranno quelle che saranno; può darsi che le cose siano diverse, ed allora, evidentemente, anche il Provveditorato si comporterà in conseguenza. Una cosa che non posso tacere della risposta è quell'acceuno, quell'affermazione con la quale si allude e si richiama proprio quell'articolo di oltre frontiera che ho letto poc'anzi; dice: voi volete solo aiuti, solo soldi e mezzi, ma non volete interferenza alcuna da parte della Giunta! Ma insomma, credo che a quest'ora sarebbe veramente tempo di piantarla con questi argomenti! Anzitutto perché i fondi che si spendono a favore della scuola nella Provincia di Bolzano sono talmente esigui, rispetto a tutte le altre spese ed attività che svolge la Provincia, che sinceramente non vi meritate un grazie particolare, non potete assumere questo atteggiamento. Se penso che in tutto e per tutto si tratta del milione che va ai fiduciari, del milione che

va agli Ispettori delle due lingue per le visite didattiche, non mi pare che, spendere due milioni, su di un bilancio di 3 miliardi e più, costituisca un attestato di merito; non mi sembra che ci sia una ragione per assumere questa posizione. Se però poniamo la cosa su questo piano, sono convinto che non ci sarebbe nessuna difficoltà da parte degli interessati a rinunciare a queste modeste briciole, del lauto piatto del bilancio provinciale, quando, attraverso queste briciole si vogliono imporre effettivamente vigilanza, sorveglianze ed interferenze non tollerabili e non desiderate.

**BRUGGER** (Assessore alla Agricoltura - S.V.P.): Più forte!

**MITOLO** (M.S.I.): Lasciatelo finire!

**MOLIGNONI** (P.S.D.I.): Assessore Mayr! Questo accenno non è assolutamente accettabile, e non è assolutamente simpatico. È fuori luogo, perché, se quei soldi li date a ragion veduta, cioè con un secondo fine, potremo pensare anche (dal momento che si stanno facendo riunioni di fiduciari ed altro!) che siano soldi mal spesi, che siano soldi che assolutamente sarebbe il caso di destinare ad altra via ed altre fonti di bisogno. Comunque concludo dicendo questo: ho sentito il dovere di portare in questa sede l'argomento perché sarebbe ora di finirla con tutte queste menzogne che si vanno raccogliendo e raccontando sulla stampa estera, a scopo politico bene individuato, nei confronti della scuola ladina, la quale, funziona il meglio possibile nella situazione attuale ed indubbiamente potrà funzionare meglio domani, quando la situazione sarà del tutto definita e più chiara. Nella mia mozione ho voluto porre l'accento su questi fatti, su queste interferenze da parte degli organi provinciali nella vita della scuola sia ladina, che italiana e tedesca, della scuola statale in genere dell'Alto Adige. Cosa non tollerabile fino a quando non saranno emanate le norme di attuazione, finché gli artt. 11 e 12, in concordanza con gli artt. 13 e 15 non saranno definitivamente interpretati. Evidentemente non mi illudo che la mozione venga approvata anche se sarà posta in votazione dal Presidente; non mi illudo! Attraverso la mozione, ripeto, senza alcuna illusione, ho voluto solo porre l'accento su questi ultimi aspetti del problema scolastico, forse perché questo aspetto, aveva rappresentato una lacuna nel mio precedente intervento in materia scolastica. Facendo questo credo di aver fatto il mio dovere, soltutto il mio dovere.

**GRABER** (S.V.P.): Aus der Rede des Abgeordneten Molignoni hörte man den Zweifel heraus, ob den Ladinern überhaupt etwas an der deutschen Schule liegt. Da muß ich sagen: wie es vor hundert Jahren war, kann ich heute wirklich nicht sagen, aber ganz genau weiß ich, wie es seit dem Jahre 1945 aussieht, denn das Gadertal gehört bekanntermassen zu meinem Bezirk und

es stimmt absolut nicht, wenn man sagt, wir hätten vielleicht den Ladinern eingeredet, die deutsche Schule zu verlangen, sondern wiederholt sind die Ladinern zu uns gekommen und haben uns ersucht, uns auch für die deutsche Schule in Ladinien einzusetzen. Vor allem mögen da wirtschaftliche Gründe maßgebend gewesen sein, denn begreiflich gravieren doch diese beiden Täler, Gröden und Gadertal, heraus in das deutsche Sprachgebiet und nicht über den Berg hinunter. Das waren die wirtschaftlichen Gründe. Und nicht weniger waren es kulturelle Gründe, denn die Ladinern haben es längst erkannt, daß, wenn sie deutsch lernen, ihnen das Ladinertum erhalten bleibt, während wenn sie italienisch lernen, sie von dieser großen Nation aufgesogen werden; siehe die umliegenden Täler. Man braucht nur Ampezzo, Pieve di Livinallongo, Fassa anzuschauen und dann weiß man ganz genau Bescheid, wie schwer sich das Ladinertum mit italienischer Schulsprache halten kann. Aus diesem Grunde wollten sie die deutsche Sprache, den deutschen Schulunterricht. Das ist die Wahrheit. Nicht wir haben es hineingetragen, sondern sie sind zu uns gekommen und ich war wiederholt bei Versammlungen in Ladinien, wo man uns hineingebeten hatte und wo wir ersucht worden sind, uns für die deutsche Schule in Ladinien einzusetzen.

**MAYR** (S.V.P.): Ich hoffe mit meiner heutigen Antwort die Angelegenheit der Bücherverteilung in Gröden und im Gadertal endgültig klären zu können. Die Bücher erhielt ich zur Verteilung im Pustertal, im Vinschgau und in den ladinischen Tälern anfangs Oktober. Sie stammen von einem kulturellen Verein, der sich, wie schon in der letzten Fragestunde erwähnt, zur Aufgabe gemacht hat, alle kulturellen Initiativen, deutsche Initiativen, (daß ich „italienische“ gesagt hätte, wie Prof. Molignoni behauptet, kann ich mich nicht erinnern) zu unterstützen. Diese kleinen Volksbüchereien, die zur Verteilung und zur Verfügung standen, hatten mit der Schule nichts zu tun. Diese Büchereien bestehen aus Bänden, die erzieherisch, unterhaltend abgestimmt sind, so wie jede andere einwandfreie Volksbücherei oder Jugendbücherei. Bereits die einzelnen Buchkarten, die den Büchern beigelegt sind, beweisen, daß sie nicht für die Schule bestimmt sind, sondern sie umfassen die Altersstufen vom 7. bis zum 25. Lebensjahr. Genau so wie in anderen einzelnen Orten solche Volksbüchereien schon bestehen oder errichtet werden, bei denen man bis heute noch niemals einen Eingriff in die staatliche Schule festgestellt hat, ebenso wenig ist es hier in diesem Falle begründet, das zu tun. Daß ich mich für befugt hielt den Auftrag der Verteilung zu übernehmen, finde ich gerechtfertigt dadurch, daß ich auch Beauftragter für kulturelle Angelegenheiten bin; und daß ich mich dabei gerade an die Lehrpersonen gewandt habe, so ist das das Naheliegendste, wenn man an die ländlichen Dörfer denkt. Welche qua-

lifiziertere Personen könnte man für solche Aufgaben dort erreichen? Die Lehrpersonen sind nicht beauftragt worden, sie wurden eingeladen, den Verleih und die Verwaltung dieser Bücher zu führen. Daß es vorgekommen ist, daß einzelne Lehrpersonen einen Teil der Büchereien, Bücher, die für das 7. bis 14. Lebensjahr bestimmt sind, mit in die Schule genommen und in der Schule aufbewahrt haben, das kann man sich wohl einfach dadurch erklären, daß sie es für praktischer fanden, den Kindern die Bücher bei Schulentlassung zu überreichen, ohne sie in andere Lokale führen zu müssen. In diesem Sinne sind sie auch bereits angewiesen worden und ist ihnen angezeigt worden, daß dies unzulässig ist. Nach den Worten des Herrn Abg. Molignoni kann ich mir aber jetzt ganz gut erklären, wieso angerechnet höchste Exponenten der ladinischen Schule und der Schuldirektor Molignoni eine solche Staatsaffäre daraus machten. Wenn man überzeugt ist, daß die ladinische Sprache eine Ableitung der italienischen ist oder daß es eine ladino-italienische Sprache gibt, dann ist es klar, daß Prof. Molignoni diese Behauptungen und Anmassungen für die italienische Gruppe stellt. Nachdem wir aber diese Meinung entschieden zurückweisen und wir wissen, daß die ladinische Sprache eine Sprache für sich ist, fühlen wir uns ohne weiteres berechtigt, daß wir uns dem ausgesprochenen Wunsch der Eltern zur Verfügung stellen, den ladinischen Vätern und Müttern, die nicht nur die italienische Sprache sondern auch die deutsche Sprache gepflogen haben wollen. Ich möchte bei dieser Gelegenheit dem Landtag auch bekanntgeben, wie die höchsten Exponenten der ladinischen Schule ihre Auslegung von der italienischen Sprache für sich ausnützen und gerade sie als Erzieher, die die Aufgabe der Erziehung in der Schule an Stelle der Eltern weiterbetreiben, gegen den Wunsch der ladinischen Bevölkerung arbeiten. Wieso könnte es sonst sein, daß man den ladinischen Kindern deutsche Fibeln, deutsche Sprachbücher vorlegt, die voll von Fehlern sind Wieso legt man ihnen die erwähnte ladinische Grammatik vor, in der beinahe ausschließlich die ladinische Sprache von der italienischen Sprache abgeleitet wird. Wieso ausgerechnet im Ladinischen, als einzigen Ort Italiens, ist es den Lehrpersonen verboten, sich die Lehrbücher selbst auszuwählen? Bei Konferenzen, bei Schulbesuchen, wird es den Lehrpersonen untersagt, dieses freie Wahlrecht, das die übrigen italienischen Lehrpersonen in ganz Italien besitzen, auszuüben. Und wieso könnte es sonst sein, daß man bei Konferenzen und bei Schulbesuchen die Lehrpersonen mit erfundenen Anschuldigungen einschüchtert, sodaß sie sich nicht mehr in der Lage fühlen, sich so zu bewegen wie sie das Recht hätten, es zu tun, sodaß sie sich bespitzelt fühlen. Wie könnte es sonst sein, daß man beim Schulbesuch den Kindern erklärt: bereitet euch aus das Italienische besser vor, die italienische Sprache ist wichtiger, denn

sie wird in diesem Staat von 47 Millionen gesprochen, während das Deutsche nur von 200.000 gesprochen wird. Ich möchte den Landtag fragen, was dringlicher wäre, untersucht und bedauert zu werden, das was Herr Molignoni in seiner Motion meint oder soll nicht vor-dringlicher untersucht werden, wie, auf welche Art und Weise und mit welchen Methoden im Ladinischen die kulturelle Freiheit eingeschränkt wird.

**PRESIDENTE:** Chi chiede ancora la parola? Si tratta di una mozione ed ora che il Vice Assessore Mayr ha parlato, può parlare qualche altro membro della Giunta o altri consiglieri.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Chiedo la parola per fatto personale!

**PRESIDENTE:** Dove identifica il fatto personale?

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Molignoni ha riferito e mi ha attribuito...

**MOLIGNONI (P.S.D.I.):** Meriti che non ha!

**BENEDIKTER (S.V.P.):** ...delle direttive in materia di istruzione professionale che credo necessario chiarire!

**PRESIDENTE:** Allora le dò la parola per fatto personale, per aver detto il cons. Molignoni delle cose che Lei ritiene non corrispondenti alla verità.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Es ist gesagt worden, daß hinsichtlich des Lehrlingsunterrichtes in den ladinischen Tälern der Grundsatz befolgt worden sei, daß streng die Richtlinien eingehalten werden sollten, die eben für den Volksschulunterricht aufgestellt worden sind. Ich möchte den Landtagsabgeordneten Molignoni bitten, mir das Dekret, die Verfügung des Unterrichtsministers oder was immer anzugeben, in welchem diese Richtlinien aufgestellt worden sind, d. h. die Richtlinien des paritätischen deutsch-italienischen Unterrichtes in den ladinischen Schulen mit dem Ziel, sowohl die Erlernung der deutschen als auch der italienischen Sprache in gleicher Weise zu gewährleisten. Tatsache ist aber, daß ich seinerzeit, als Assessor für Handwerk und gewerbliches Berufsschulwesen, hinsichtlich der Lehrlingskurse, die als solche dem öffentlichen Unterricht gleichgekommen sind, auch die Richtlinie erteilt habe, daß sowohl italienischer als auch deutscher Sprachunterricht erteilt werden sollte. Es besteht aber ein wesentlicher Unterschied zwischen diesem Lehrlingsunterricht, der als öffentlicher Unterricht aufgefaßt wird und dem Sprachunterricht, der in Kursen erteilt wird, von irgendeiner Seite, von irgendeinem Institut oder auch von privater Seite unternommen werden kann, selbstverständlich auf Grund eines von den Interessierten angemeldeten Bedürfnisses. Ich weiß nicht, wieviel Sprachkurse gegenwärtig in der Provinz Bozen, sei es von italienischer Seite, um Italienern Deutschunterricht

zu erteilen, sei es von deutscher Seite, um Italienischunterricht zu geben, abgehalten werden, die auch sowohl vom Land und insbesondere von der Region unterstützt werden, wobei weder das Unterrichtsministerium noch das Schulamt irgendeine Zuständigkeit haben, noch eine Kontrolle ausüben, also so weit es sich um Sprachunterricht für Erwachsene handelt, so besteht hier absolute Freiheit und besteht auch das Recht der öffentlichen Verwaltung, solche Kurse zu unterstützen.

**PRESIDENTE:** Assessore Benedikter, guardi che Lei parla per fatto personale!

**BENEDIKTER (S.V.P.):** E' per fatto personale.

Zum Schluß möchte ich noch hinzufügen, daß es unsere Partei war, die Südtiroler Volkspartei, als einzige, welche bei den Vorverhandlungen zum Autonomiestatut einen Entwurf vorgelegt hat, der die ladinische Sprachgruppe als eigene selbständige Volks- und Sprachgruppe, im Autonomiestatut, im Verfassungsgesetz vorgesehen haben wollte, der also eine Anerkennung einer eigenen Volks- und Sprachgruppe der Ladiner, ähnlich wie es auch erst in jüngster Zeit in der Schweiz erfolgt ist, haben wollte, während das Autonomiestatut als solches diese Anerkennung nicht enthält und nur im Wege der Durchführungsbestimmungen eine abgeschwächte Anerkennung der ladinischen Volksgruppe vorgesehen ist. Daß die Gefahr einer sprachlichen Assimilierung der Ladiner gegenüber dem deutschen Sprachraum nicht besteht sondern eine solche nur gegenüber dem italienischen Sprachraum besteht, das beweist das Schicksal der ladinischen Sprache in den Tälern: Fleims- und Fassatal, im Ampezzanischen und wenn man noch weiter zurückgeht, auch auf dem Nonsberg.

**PUPP (Präsident des Landesausschusses - S.V.P.):** Es ist heute allgemein anerkannt und wird eigentlich nur von den Hartnäckigsten noch in Abrede gestellt, daß die Ladiner das Recht haben, die deutsche Sprache zu erlernen. Die Motivation dieses Rechtes, das die Ladiner beanspruchen ist schon so oft hier ausgesprochen worden, daß es überflüssig wäre, sie noch einmal zu wiederholen. Wenn also die Ladiner dieses Recht haben, die deutsche Sprache neben der italienischen zu erlernen, dann kann man ihnen wohl auch nicht das Recht nehmen, Bücher zu erhalten, die in deutscher Sprache abgefaßt sind. Diese Bücher, seien sie bestimmt für ältere Jahrgänge oder auch für die Jugend, glaube ich, können nur dazu beitragen, die Erlernung der deutschen Sprache zu erleichtern. Man weiß ja, daß die Erlernung der deutschen Sprache für die Ladiner größere Schwierigkeiten bedeutet als die Erlernung der italienischen Sprache. Daher ist es im Interesse der Ladiner, wenn sie zusätzlich zu dem oft sehr schwachen Unterricht der deutschen Sprache in den Volksschulen, noch Ge-

legenheit bekommen, sich in der deutschen Sprache auszubilden, sei es in Kursen oder sei es in Literatur, die ihnen zur Verfügung gestellt wird. Selbst die „Union de Ladins“ ist an das Land herangetreten mit der Bitte, einen Fonds zur Verfügung zu stellen, um in der Bibliothek in St. Ulrich deutsche Bücher neben den italienischen und ladinischen Büchern ankaufen zu können. Es ist also wohl unnütz, weitere Worte hinzuzufügen und diese Verteilung der Bücher durch Herrn V. Ass. Mayr als ein Verbrechen hinzustellen oder sie mit so viel Zeitverlust als irgend etwas Schlechtes von ihm stempeln zu wollen. Wir Ladiner sind zufrieden, wenn uns möglichst viele Bücher hineingetragen werden und wir können nur dem Herrn V. Ass. Mayr dankbar sein, wenn er uns weiterhin mit Büchern beliefert und ich glaube, das ist bestimmt der Wunsch aller Ladiner.

**DELL'ANTONIO (Assessore alle Finanze - D.C.):** Che ci sia libertà assoluta di distribuire dei libri è cosa talmente ovvia che mi sembra non occorra spendere molte parole e credo nessuno l'abbia mai messo in dubbio questo. Mi sembrano quindi superflue quelle affermazioni che sono state fatte anche se non sono uocive del diritto dei ladini di imparare anche la lingua tedesca e la lingua italiana accanto a quella che è la loro naturale madre lingua. Non mi pare quindi che la questione debba vertere tanto sulla sostanza quanto sulla forma, e di questo mi sono preoccupato di parlarne anche al collega Mayr, l'indomani di quella riunione, non appena ho avuto conoscenza. La mia perplessità è stata in questo: l'Assessore rappresenta un po' anche la Giunta e quindi agisce in nome della Giunta, almeno dà questa sensazione, anche se nel fatto concreto l'Assessore non aveva nessun incarico da parte dell'Ente collettivo e quindi ha suscitato un certo malumore proprio per questo, non per il fatto che arrivino libri tedeschi in Val Gardena, anzi noi ne siamo ben lieti e ci auguriamo che ne vengano! Ma mi pare che un Assessore non si dovrebbe far parte zelante a nome di una società privata o di un'associazione privata, per quanto lodevole possa essere, perché quella persegue uno scopo culturale, e quindi una cosa giustissima, una cosa che noi possiamo approvare, ma a me sembra che se quella stessa azione fosse stata fatta tramite un'altra persona, un consigliere, e soprattutto anziché essere distribuiti ai fiduciari, i libri fossero stati consegnati alla direzione delle scuole elementari, tutta la questione avrebbe assunto un aspetto completamente differente. Quindi io sono d'accordo che la distribuzione dei libri tedeschi in Val Gardena sia utile, lo sottoscrivo in pieno, però prego proprio il collega Mayr di voler usare questa forma — forse dico una parola forte, ma diciamo pure — un po' più corretta, se non altro, nei confronti dei colleghi di Giunta. Non ho altro da dire.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Concludo Presidente, rispondendo alle domande fatte e le assicuro che sarò breve. Anzitutto un'osservazione al simpaticissimo collega Graber, al quale va tutta la mia simpatia ed amicizia. Evidentemente Graber ha un torto che io non ho mai, quello di non chiedere la traduzione del mio intervento. Non è possibile che Graber abbia compreso esattamente, nello spirito e nella lettera, il mio intervento; so che le sue conoscenze linguistiche sono relative come le mie; credo che se chiedesse la traduzione del mio intervento, capirebbe quello che pare non abbia capito. Quindi, pregherei Graber di chiedere la traduzione. Al collega Mayr voglio rispondere un po' più esaurientemente; dirò che il suo intervento è stato un intervento moderato, che ha cercato, in certo qual modo, di inquadrare il problema in una linea meno aspra di quanto aveva fatto nella risposta alla mia interpellanza. La risposta non è stata però esauriente, perché ha ignorato la questione dei corsi che io avevo puntualizzato, il fatto denunciato della non richiesta autorizzazione al Provveditorato agli Studi, mentre doveva essere chiesta per disposizione di legge, che Mayr ben conosce. A proposito di librerie, o biblioteche popolari, dice che tutte le biblioteche popolari possono esistere. Sono d'accordo in questo senso; abbiamo anche noi la biblioteca popolare circolante sovvenzionata e finanziata dal Ministero della pubblica istruzione attraverso il Provveditorato agli Studi, sotto la diretta sorveglianza del Provveditorato stesso, ammetto, anche che esistono biblioteche popolari che non rientrano nella sorveglianza del Provveditorato agli Studi, come diceva l'Assessore Dell'Antonio. Ma, qui è il punto, l'Assessore Mayr doveva riconoscere, come ha elegantemente e finemente puntualizzato Dell'Antonio, che lo sbaglio è nella forma, se non nella sostanza; perché, si voglia o no, l'iniziativa è stata presa con un preciso scopo, ben definito. Ha riconosciuto che i libri andavano dai 7 ai 25 anni, mentre nella risposta all'interpellanza, mi negava che i suoi libri fossero destinati ai ragazzi, soggetti all'obbligo scolastico. Oggi ha riconosciuto che questi libri andavano ad interessare una popolazione dai 7 ai 25 anni di età, quindi inclusi i ragazzi soggetti all'obbligo scolastico. Si è servito dei fiduciari scolastici e li aveva consegnati con il presupposto che fossero portati nell'ambito della scuola. Perché, Assessore Mayr, è meglio dirci la verità com'essa è, nuda e cruda, anche se poco simpatica. Quelle biblioteche sono entrate nella scuola e non sono entrate di loro forza, perché quei libri non avevano i piedi per camminare e varcare la soglia delle scuole; sono entrati attraverso i fiduciari e si è proceduto alla distribuzione nell'ambito della scuola per passarli poi alla popolazione civile, extra scolastica di Gardena e Badia. Questa è la verità; naturalmente dopo il richiamo del Provveditorato agli Studi, dopo le proteste della Direzione Didattica di Ortisei si è fatta mar-

cia indietro; si è sconfessato l'azione dei fiduciari e si è detto che erano destinati ad altro scopo. Questa è la grande verità, questo è il fatto specifico che giustifica la mia interpellanza, la mia mozione e che giustifica tutte le riserve che sono state fatte in questa sede, sul fatto in se e per se. Per cui dico ancora, con l'Assessore Dell'Antonio, che è bene che vengano i libri; il fatto grave è che si siano inviati in Gardena soltanto libri tedeschi ed aperti corsi soltanto tedeschi. In seduta di bilancio dirò quali sono questi corsi e dovrete riconoscere che da parte del Provveditorato agli Studi si è agito con criterio di equità distributiva che non fa una grinza. Poi, non mi si dica che ho fatto un affare di stato su di un problema di aspetto culturale; qui c'è stata una autentica invasione da parte degli organi provinciali, della Giunta Provinciale, in un campo che non è assolutamente di sua competenza fino a quando le norme di attuazione, che tutti attendiamo, non avranno ben chiarito qual'è il campo amministrativo della Provincia in questa sede ed in questo specifico settore. Quindi ero in diritto di fare quello che ho fatto, ero anzi in dovere di fare quello che ho fatto. In quanto poi alle pressioni che si esercitano sugli insegnanti ladini, guardate, non travisiamo i fatti e non capovolgiamo le situazioni. I ladini sono ladini, ma evidentemente è vero, che siano più vicini agli italiani, dal punto di vista strettamente linguistico e, forse, anche sentimentale, che non ai tedeschi. E' indiscutibile che la lingua ladina trae le sue origini dalla lingua latina, e quindi, di conseguenza, è una filiazione della lingua italiana, non certo del tedesco. Credo di non svelare un segreto dicendo queste cose. Battisti ne ha parlato di questi motivi ed ha dimostrato quali siano le origini della lingua ladina; asserendo che essa è una diramazione della lingua latina e pertanto vicinissima alla lingua italiana, non intendo minimamente intaccare l'autonomia del gruppo etnico ladino e mettere in forse la sua esistenza, perché l'Italia democratica ha rispettate le esigenze delle valli ladine dando loro la scuola ladina, dico ladina, e aggiungendo poi l'insegnamento della lingua italiana e tedesca; con quell'assurdo didattico di porre l'insegnamento della lingua tedesca, di una lingua che dobbiamo riconoscere estranea ai loro interessi di ordine culturale e spirituale, nelle stesse prime classi; cosa che non avviene nelle scuole di lingua tedesca per la lingua italiana, e viceversa. Per cui è inutile che capovolgate la situazione; è meglio dire bianco al bianco e riconoscere che c'è stato un tentativo, tacito, di invasione dell'elemento tedesco nelle valli ladine che non è né punto né poco desiderato dalle popolazioni di quella terra. E' vero che essi hanno chiesto l'insegnamento della lingua tedesca, si capisce, per ragioni economiche, commerciali, turistiche, per ragioni anche culturali. L'hanno richiesta ed è stata loro concessa nel 1945; è stata loro immediatamente concessa, ma hanno chiesto in pari tempo che la scuola riman-



ga italiana, poniamo bene i punti sugli "i.,; chiedere l'insegnamento della lingua tedesca, come seconda lingua, non vuol dire niente, quando contemporaneamente hanno chiesto che la scuola sia essenzialmente ladina ed italiana. Quindi mi pare che non vi sia assolutamente nulla di non vero in quanto ho denunciato. Devo dire una cosa, a Benedikter; lui mi ha frainteso; ho attribuito un merito a Benedikter, che non ne vuol sapere di accettarlo, perché i meriti che gli attribuisco, sono dei demeriti politici per lui. Non li vuole accettare, li rifiuta; io me li intasco semplicemente. Ho detto solo che lei è stato ragionevole nel momento in cui, costituendo i corsi per apprendisti nelle valli ladine (e so che in questa materia la Provincia ha facoltà primarie, l'ho sempre sostenuto) sapendo che nelle scuole elementari ladine si insegnava l'italiano ed il tedesco, cioè le due lingue, l'ha applicato anche a questi corsi, con obiettività ho detto, con senso logico. Questo solo ho detto; quindi le ho fatto un elogio. Sono stato lieto dell'intervento dell'Assessore Dell'Antonio, sono stato lieto e lo aspettavo, perché l'Assessore Dell'Antonio è parte integrante di quella famosa Commissione per la scuola di cui, ho detto all'inizio, fa parte il Presidente della Giunta, l'Assessore Dell'Antonio e l'Assessore Mayr. Era giusto, estremamente giusto (se non l'avesse detto lui lo avrei detto io, ma ho preferito che lo abbia detto lui) che le responsabilità fossero collegiali, non si dimentichi; quando si fa una certa azione, bisogna farla nelle forme volute da quella che è la prassi normale, che sono anche le buone regole di educazione e di collegialità nei confronti dei colleghi tutti. Ho detto questo e chiudo questo argomento, lo chiudo soddisfatto di averlo portato in questa sede, contento di aver posto l'accento su questo problema, perché ad un certo momento bisogna dire la verità al completo, senza velami, senza paura di tradire segreti; la verità è bene dirla chiaramente, apertamente. Permetta Presidente che dica che noi non abbiamo dimenticata la famosa lettera che lei ha scritto ai Sindaci della Val Gardena l'11 febbraio 1955; scusi tanto, sono fatti che rimangono nella storia di questa provincia, della sua vita; fatti che mi auguro vadano scemando, perché si possa iniziare sul serio un'autentica reciproca collaborazione leale e fattiva.

DELL'ANTONIO (Assessore alle Finanze - D.C.): Forse è bene che il Consiglio sappia che il voto di favore che noi daremo a questa mozione deve essere inteso esclusivamente nei limiti di una disapprovazione della forma. Vorrei che il collega Mayr sapesse questo, perché noi approveremo la mozione, ma con queste precise limitazioni.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Per dichiarazione di voto!

MAGNAGO (Vice Presidente - S.V.P.): E' esclusa per regolamento, art. 49!

BRUGGER (Assessore all'Agricoltura - S.V.P.): Ha parlato tanto sul regolamento a suo tempo che dovrebbe conoscerlo!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): E' stata concessa all'Assessore!

PRESIDENTE: Ma è membro della Giunta!

MAYR (S.V.P.): Die Erklärung des Assessors Dell'Antonio kann ich in diesem Falle beim besten Willen nicht annehmen, weil der Wortlaut des Beschlusses ein ganz anderer ist und eine andere Substanz enthält, denn der Beschlusstrag sagt, daß der Landtag bedauern soll, daß eine Einmischung seitens der Provinz in die staatliche Schule stattgefunden hat und daß der Landtag diesen Fall untersuchen soll. Deswegen kann ich aus formellen Gründen mit der Erklärung des Assessors Dell'Antonio nicht einverstanden sein.

PRESIDENTE: Pongo ai voti il testo della mozione che già conoscete. Chi è d'accordo con la mozione presentata dal cons. Molignoni alzi la mano. 10 contrari. La mozione è respinta con 10 contrari e 3 favorevoli.

Punto 7) all'ordine del giorno: *"Interrogazioni ed interpellanze,,*

Interpellanza del consigliere Molignoni:

*"Il sottoscritto consigliere provinciale, chiede di interpellare il Signor Presidente della Giunta Provinciale, per sapere:*

- 1) che abbia fornito al quotidiano "L'Adige,, il testo del progetto di legge per l'assistenza creditizia agli assuntori dei masi chiusi, prima che il progetto in parola venga sottoposto all'esame della competente Commissione legislativa e portato a conoscenza dei singoli consiglieri provinciali;*
- 2) se non ritenga doveroso richiamare i singoli Assessori e l'Ufficio stampa provinciale, ad una maggiore osservanza delle buone norme che dovrebbero vigere in materia,,*

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Due minuti soli per dire che ho presentata questa interpellanza nel momento in cui mi sono trovato sulla stampa locale snocciolato dal primo articolo all'ultimo, un progetto di legge che ancora oggi non ho la grazia di conoscere. Ora è legittimo, signor Presidente del Consiglio, che io chieda a lei, che è il tutore dell'onorabilità e dei diritti del Consiglio, che cosa ne pensa di questo fatto. Non si può fare così; è un'enorme indelicatezza che si commette nei confronti dei consiglieri, i quali dovrebbero venire a conoscenza dei progetti di legge della Giunta non dalla stampa, an-

che se è stampa di partito e dispone di buone conoscenze e buoni appoggi, per ottenere il testo di legge. Sinceramente non posso approvare questo sistema. Capisco che vengano consegnati a tutta la stampa, non spezzo una lancia per un giornale o l'altro, a tutta la stampa sul piano di assoluta parità, l'«Adige», l'«Alto Adige», il «Dolomiten», il «Gazzettino», ecc. nel momento in cui però viene portato anche a conoscenza dei consiglieri. Perché le assicuro che andare per la strada e sentirsi dire da qualcuno: «come va con il progetto di legge per l'assistenza creditizia ai masi chiusi,? progetto di legge del quale non ne so nulla è veramente poco simpatico; quanto meno, faccio la figura di disinteressarmi, in quanto il progetto legge è a conoscenza di tutto il pubblico ed io non lo conosco ancora. Quale altra figura potrei fare? Preferisco tacere. Quindi chiedo che vengano richiamati tutti gli Assessorati al senso del dovere e rispetto della personalità dei singoli consiglieri, che hanno diritto di essere tutelati in questo senso.

PUPP (Presidente della Giunta - S.V.P.): Rispondo al cons. Molignoni alla prima domanda, e cioè chi abbia fornito al quotidiano «L'Adige», questo progetto di legge, e francamente, cons. Molignoni, devo dire che io non lo so. Al punto due devo dirLe che sono completamente d'accordo con la Sua tesi, completamente; i primi ad avere il testo di legge sono i consiglieri, prima la Giunta, poi la Commissione legislativa ed i consiglieri. però io non credo che sia il caso di richiamare i singoli Assessori all'osservanza di questa norma, perché sono convinto che tutti gli Assessori sono della stessa idea, quale è la mia. Non ho altro da aggiungere.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ringrazio il Presidente della Giunta per la risposta che considero soddisfacente, perché, sapevo in precedenza che avrebbe detto «non so», (anche se lo dovesse sapere, perché in fondo non sarebbe molto difficile avere una certa probabilità nell'individuare chi sia stato). Comunque non faccio nessun processo d'ufficio; ma sono contento che lei sia d'accordo con me nella tesi che in genere deve essere rispettato questo principio e quindi il richiamo, Presidente, lei nel suo buon senso e nella sua squisita forma, troverà modo di farlo, se non come si fa con i soldati, almeno dicendo loro, in sede separata di Giunta, che si vogliano attenere a questa regola ed altrettanto vogliano fare gli uffici. E la ringrazio.

PRESIDENTE: E' soddisfatto?

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Sì!

PANIZZA (Assessore alle Attività Sociali - D.C.): Indovina chi è stato?

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Tu sei stato!

PRESIDENTE: Interpellanza del consigliere Molignoni:

*«Il sottoscritto consigliere provinciale, facendo espresso riferimento all'articolo 2 del Regolamento Interno del Consiglio Provinciale, articolo che dice testualmente: «Il Presidente rappresenta il Consiglio Provinciale e ne tutela la dignità ed i diritti», — si permette di interpellare il Signor Presidente del Consiglio, per sapere se*

- 1) *non ritenga lesivo della dignità e dei diritti dei signori consiglieri il fatto che il testo di un disegno di legge di Giunta, venga portato a conoscenza della pubblica opinione attraverso un quotidiano locale, prima che lo stesso venga sottoposto all'esame della competente Commissione legislativa, ed in pari tempo inviato ai signori consiglieri provinciali;*
- 2) *se non ritenga doveroso richiamare la Presidenza della Giunta Provinciale ed attraverso questa i singoli Assessorati provinciali, ad un maggior rispetto della dignità e dei diritti dei signori consiglieri.*

*La presente interpellanza fa riferimento al testo del disegno di legge per l'assistenza creditizia agli assuntori dei «Masi chiusi», testo pubblicato integralmente dal quotidiano «L'Adige», Nr. 8 d. d. 10 gennaio 1956.,*

Mi pare che dalla risposta che ha dato il Presidente della Giunta discende un po' la risposta che darò anche io. In questo caso devo dire che il testo del disegno di legge per l'assistenza creditizia agli assuntori dei masi chiusi non è pervenuto ancora al Consiglio Provinciale, e pertanto la Presidenza del Consiglio Provinciale non ha alcun riferimento o responsabilità sulla pubblicazione avvenuta prima che i consiglieri ne avessero conoscenza. Per quanto riguarda le richieste che fa al Presidente del Consiglio, non direi che sia lesivo proprio della dignità dei signori consiglieri, direi che è formalmente poco corretto e che certamente è bene che la stampa sia informata almeno contemporaneamente ai consiglieri. Per quanto riguarda il richiamo alla Presidenza della Giunta Provinciale ed ai singoli Assessorati penso che dalla discussione e dalle dichiarazioni che ha fatto il Presidente Pupp sia emerso chiaro che la Presidenza condivide l'opinione dell'interpellante e che in questo senso farà opera di persuasione nei confronti degli Assessori e degli uffici competenti perché questi fatti non si ripetano.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Guardi Presidente, capisco che il Presidente della Giunta mi dica: non si deve pretendere un richiamo da parte del Presidente della Giunta, essendo egli «primus inter pares», ed avendo mille modi di richiamare i colleghi in sede separata. Ma lei

Presidente del Consiglio, è al di sopra di tutti in questa sede e la mia interpellanza in fondo si rivolgeva proprio a lei, chiedendole di fare una piccola nota scritta, non un richiamo ufficiale al Presidente della Giunta ed agli Assessori, ma una nota scritta, nella quale il Presidente del Consiglio, su parere del Consiglio in genere, prega — sono delicato nella forma — prega il Presidente della Giunta e gli Assessori di volersi attenere a questa disposizione, dico meglio a questa norma di educazione, nei confronti dei consiglieri stessi. La prego di fare questo.

**PRESIDENTE:** Non ho nessuna difficoltà di intervenire nei confronti del Presidente della Giunta, o a voce o per iscritto, lo farò. La risposta lo soddisfa?

**MOLIGNONI (P.S.D.I.):** Sì!

**PRESIDENTE:** Non ci sono più argomenti all'ordine del giorno. Per cui la seduta è tolta!

Ore 18,30 Uhr.